

XIX legislatura

A.S. 685:

**“Conversione in legge del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, recante misure
urgenti per l’inclusione sociale e
l’accesso al mondo del lavoro”**

Maggio 2023

n. 53



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 685: “Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”». NL53, maggio 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa	1
Articolo 1 (<i>Assegno di inclusione</i>)	1
Articolo 2 (<i>Beneficiari</i>)	1
Articolo 3 (<i>Beneficio economico</i>).....	8
Articolo 4 (<i>Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio</i>)	12
Articolo 5 (<i>Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL</i>).....	13
Articolo 6 (<i>Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa</i>).....	15
Articolo 7 (<i>Controlli</i>)	17
Articolo 8 (<i>Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare</i>)	18
Articolo 9 (<i>Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione</i>)	21
Articolo 10 (<i>Incentivi</i>)	22
Articolo 11 (<i>Coordinamento, monitoraggio e valutazione</i>)	26
Articolo 12 (<i>Supporto per la formazione e il lavoro</i>).....	27
Articolo 13 (<i>Disposizioni transitorie, finali e finanziarie</i>).....	36
Capo II Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi	43
Articolo 14 (<i>Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>).....	43
Articolo 15 (<i>Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva</i>)	45
Articolo 16 (<i>Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano</i>)	45
Articolo 17, commi 1-3 (<i>Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</i>).....	47
Articolo 17, commi 4 e 5 (<i>Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</i>).....	49
Articolo 18 (<i>Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore</i>)	51
Capo III Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro	56
Articolo 19 (<i>Fondo nuove competenze</i>)	56
Articolo 20 (<i>Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico</i>).....	57
Articolo 21 (<i>Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845</i>).....	59
Articolo 22 (<i>Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale</i>)	60
Articolo 23 (<i>Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali</i>)	62
Articolo 24 (<i>Disciplina del contratto di lavoro a termine</i>)	63
Articolo 25 (<i>Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015</i>).....	64

Articolo 26 (<i>Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro</i>)	65
Articolo 27 (<i>Incentivi all'occupazione giovanile</i>)	66
Articolo 28 (<i>Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità</i>).....	70
Articolo 29 (<i>Estensione della clausola di salvezza</i>).....	72
Articolo 30 (<i>Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione</i>).....	73
Articolo 31 (<i>Completamento dell'attività liquidatoria Alitalia</i>)	74
Articolo 32 (<i>Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale</i>).....	75
Articolo 33 (<i>Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico</i>)	76
Articolo 34 (<i>Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone</i>)	78
Articolo 35 (<i>Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti</i>).....	85
Articolo 36 (<i>Disposizioni in materia di lavoro marittimo</i>)	86
Articolo 37 (<i>Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale</i>)	88
Articolo 38 (<i>Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua</i>)	90
Capo IV Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale..	91
Articolo 39 (<i>Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti</i>).....	91
Articolo 40 (<i>Misure fiscali per il welfare aziendale</i>)	93
Articolo 41 (<i>Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale</i>)	95
Articolo 42 (<i>Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori</i>)	96
Articolo 43 (<i>Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi</i>).....	97
Capo V Disposizioni finali.....	98
Articolo 44 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	98

CAPO I NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Articolo 1 *(Assegno di inclusione)*

Il comma 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Il comma 2 definisce l'Assegno di inclusione come una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 *(Beneficiari)*

Il comma 1 riconosce l'Assegno di inclusione, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 2013, nonché dei componenti minorenni o con almeno 60 anni di età.

Il comma 2 stabilisce che i nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo n. 251 del 2007;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo DPCM n. 159 del 2013 (che disciplina l'ipotesi del genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore ai fini del computo dell'ISEE);

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di

reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DPCM n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal DPCM n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.

Il comma 3 esclude il diritto all'Assegno di inclusione per il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966 (relativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

Il comma 4 incrementa il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, pari a 1, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

- c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5 (valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, nds);
- d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Il comma 5 esclude dal conteggio nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

Il comma 6 stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159 del 2013 (che prevede che il nucleo familiare del richiedente sia costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo articolo 3, al quale pertanto si rinvia), e si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
- b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

Il comma 7 dispone che nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:

- a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
- b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
- d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
- e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Il comma 8 prevede che i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE siano dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

Il comma 9 considera l'Assegno di inclusione compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Il comma 10 dispone che, ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di 18 mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di 18 mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

La RT illustra le disposizioni, ribadendone il contenuto. Al fine di stimare gli oneri derivanti dall'attivazione della misura (che vengono poi riportati nella loro interezza nel successivo articolo 3, rispetto al quale sono anche contabilizzati nel prospetto

riepilogativo dei saldi, nds), la RT ha preso in considerazione la platea dei beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza del mese di dicembre 2022; tale platea è il sottostante della stima della base tecnica di riferimento utilizzata nella valutazione.

Per tener conto dell'ampliamento del requisito legato alla residenza stabilito in 5 anni anziché in 10 come per RDC/PDC, a partire da dati ISTAT, si è stimato in 1,60 il moltiplicatore da applicare all'attuale platea di stranieri percettori per tenere conto del nuovo requisito.

Applicando le condizioni previste dalla nuova normativa e sopra elencate, la base tecnica finale di riferimento da utilizzare nella valutazione è la seguente:

Assegno di inclusione	
N. di componenti	N. di nuclei
1	224.000
2	160.000
3	141.000
4	106.000
5 o più	66.000
Totale	697.000

La base tecnica è stata altresì utilizzata per ripartire i nuclei tra percettori di integrazione per affitto e non percettori di integrazione per affitto.

Per la quantificazione degli oneri a partire dall'anno 2024 da un lato si è tenuto conto dei tassi di ingresso ed uscita sperimentati nell'analisi dell'andamento dei nuclei percettori del Reddito di cittadinanza e dall'altro delle variabili demografiche connesse alle collettività interessate dalla prestazione in esame (con particolare riferimento sia all'ampliamento dei nuclei con componenti stranieri, sia all'evoluzione delle collettività che negli anni maturano il requisito anagrafico di 60 anni). Si è altresì tenuto conto della periodicità di rinnovo della prestazione e della relativa durata.

Assegno di inclusione

Proiezione decennale del numero medio dei nuclei e della spesa annua

(Importi in milioni di euro)

Anno	Numero nuclei media annua	Spesa annua
2024	733.000	5.487,3
2025	754.000	5.644,5
2026	737.000	5.522,2
2027	760.000	5.688,6
2028	766.000	5.737,2
2029	775.000	5.797,9
2030	781.000	5.850,9
2031	791.000	5.916,1
2032	799.000	5.983,6
2033	808.000	6.053,5

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori, che risultano inclusi nella stima riferibile all'articolo 3.

Al riguardo, per quanto riguarda la fonte presa a base della quantificazione della platea, riferita ai percettori di reddito e pensione di cittadinanza del mese di dicembre 2022, si osserva che sarebbe stato più opportuno utilizzare un dato medio relativo a più mensilità. In ogni caso, si rileva che la platea dei nuclei percettori del mese di dicembre 2022 è stata lievemente più alta di quella dei mesi da gennaio a marzo 2023, ma lievemente inferiore alla media dell'anno 2022¹.

In generale, la RT indica una platea di nuclei percettori pari a circa il 60 per cento dei percettori di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza secondo le nuove condizioni previste (presenza di minori, disabili o sessantenni)². Confrontando i dati qui riportati con quelli indicati nella RT all'ultima legge di bilancio, si evidenzia comunque che la nuova stima è leggermente inferiore: 697.000 su un totale di 1.192.000 nuclei percettori a dicembre 2022 (58,5%), mentre nell'ultima legge di bilancio gli omologhi nuclei ammontavano a 635.000 su un totale di 1.039.000 (61,1%).

Con riferimento all'abbassamento dei requisiti di residenza da 10 a 5 anni e al parametro di ampliamento della platea, pari al 60% degli attuali percettori stranieri per tenere conto si osserva in linea generale che andrebbe illustrato il procedimento di

¹ In particolare, nel mese di dicembre 2022 i nuclei percettori sono stati 1.192.000; la media dell'anno 2022 è stata di 1.213.000 nuclei percettori mentre la media del primo trimestre 2023 è stata di 1.062.000 nuclei. Fonte: Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza INPS [aprile 2023](#).

² Infatti la platea totale di 697.000 indicata dalla RT è pari al 58,5% della platea dei beneficiari del reddito e pensione di cittadinanza nel mese di dicembre 2022.

determinazione di tale parametro. In particolare, oltre a dati sui residenti entro i 5 anni, servirebbero dati o ipotesi sulla percentuale di nuclei stranieri con minori, disabili o sessantenni, posto che in base alla nuova normativa solo in tali casi i nuclei beneficiano del nuovo assegno. In ogni caso, i dati del mese di dicembre 2022 indicavano circa 125.000 nuclei con cittadinanza straniera. A partire da tale dato si considera circa il 60% eleggibile, per cui si avrebbero circa 75.000 nuclei, che con l'applicazione del moltiplicatore di 1,60 diventerebbero circa 45.000 in più.

Venendo quindi alla stima di 697.000 nuclei beneficiari del nuovo assegno, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio statistico dell'INPS si può segnalare che i nuclei beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza del mese di dicembre 2022 con minori erano pari a 367.000 circa e quelli con presenza di disabili erano pari a 203.000 circa, cui aggiungere circa 45.000 nuclei di stranieri in più. La somma dei suddetti nuclei (615.000) non è lontana dal totale di beneficiari stimato dalla RT (697.000). A questo punto andrebbero conteggiati i nuclei con ultra60enni, per i quali non vi è autonoma evidenza nei report INPS. Il dato più utilizzabile appare essere quello sui nuclei percettori di pensione di cittadinanza, quindi con componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni (che ovviamente rappresentano un sottoinsieme rispetto al nuovo parametro di 60 anni), pari a circa 120.000 nel mese considerato. Il totale ammonterebbe quindi a 735.000 nuclei a fronte dei 697.000 considerati. Tale discrasia appare destinata ad ampliarsi ulteriormente per le cennate considerazioni sul fatto che la nuova previsione prevede il beneficio per gli ultra60enni, mentre la PdC è un istituto dedicato agli ultra67enni. Alla luce del fatto che in generale i soggetti con 60-66 anni di età sono circa 5,5 milioni e gli ultra 67enni 12,3 milioni, si può approssimativamente stimare in circa 50/55.000 i nuclei aggiuntivi da inserire nel computo rispetto ai percettori di PdC, il che condurrebbe il totale dei nuclei destinatari del nuovo sussidio al valore di 785/790.000 unità. Tuttavia, vanno valutati i cospicui fenomeni di accavallamento tra i sottogruppi certamente presenti, correlati al fatto che il medesimo nucleo può essere considerato in due o più dei sottogruppi indicati (per contemporanea presenza nel nucleo di disabili, minori o ultrasessantenni). Un chiarimento sull'entità dei citati fenomeni di compresenza nei medesimi nuclei di diverse tipologie di beneficiari secondo i nuovi requisiti richiesti andrebbe fornito, onde valutare la congruità della stima complessiva dei nuclei beneficiari. Evidenziando comunque che la platea per il 2024 risulta già aumentata dalla RT fino a 733.000 nuclei, la stima appare plausibile.

In relazione poi alla base annua per il 2024 che risulta aumentata da 697.000 a 733.000 nuclei per tener conto, secondo quanto afferma la RT, dei tassi di ingresso ed uscita e delle variabili demografiche, andrebbero meglio esplicitati i fattori di incremento, anche se di per sé appaiono ispirati a criteri di adeguata prudenzialità. Inoltre andrebbe spiegato per quale ragione nel decennio di riferimento la platea aumenta costantemente tranne nel 2026, anno in cui calerebbe a 737.000 nuclei dopo il precedente aumento a 754.000 nuclei nel 2025. Posto che la prima sospensione di un mese si ha dopo 18 mesi e successivamente dopo 12 mesi, l'effetto della sospensione

con conseguente diminuzione della platea media dovrebbe essere computato per la prima volta nel 2025 e poi rimanere stabile negli anni successivi.

Quanto all'indicata suddivisione dei nuclei per numero di componenti, si osserva che si avrebbe una media di circa 2,48 componenti per nucleo a fronte di una media generale dei nuclei percettori di reddito e pensione di cittadinanza nel dicembre 2022 di 2,12 componenti³. Guardando alla distribuzione percentuale dei nuclei per numero di componenti confrontata sempre con i nuclei percettori di reddito e pensione di cittadinanza si osserva un rilevante calo dei nuclei con 1 solo componente (dal 46% al 32% circa) ed un aumento di tutti gli altri nuclei da 2 o più componenti (i nuclei con 2 componenti passano da circa il 21% a circa il 23%; i nuclei con 3 componenti passano da circa il 15% a circa il 20%; i nuclei con 4 componenti passano da circa l'11% a circa il 15%; i nuclei con 5 o più componenti passano da circa il 6% a circa il 9%).

Tale mutata numerosità dei componenti dei nuclei sembra coerente con i nuovi requisiti che, a parte i sessantenni, nel caso di minori presuppongono almeno 2 componenti e nel caso di presenza di disabili riflettono una composizione con 1 solo componente più rara (sulla base dei dati dei percettori di reddito e pensione di cittadinanza i nuclei di 1 componente disabile erano 40% circa a fronte della media generale del 46%).

Si evidenziano poi le modifiche che influenzano l'ammontare del beneficio nella determinazione della scala di equivalenza, la cui valutazione complessiva non appare però facile per la compresenza di fattori ampliativi e restrittivi rispetto alla precedente disciplina.

In particolare, la scala di equivalenza per i percettori di reddito e pensione di cittadinanza non poteva superare il totale di 2,1 mentre il nuovo limite è portato a 2,2 (sia la disciplina precedente che la nuova in esame prevedono poi un ulteriore 0,1 oltre il limite nel caso di presenza di disabili).

Quanto ai singoli fattori di calcolo si osserva che per i disabili o non autosufficienti viene ora previsto un incremento di 0,5 mentre nella precedente disciplina non avevano uno specifico fattore associato e pertanto corrispondevano ad un incremento di 0,4 se maggiorenni o di 0,2 se minorenni. Invece, quanto ai minori, l'incremento precedentemente era di 0,2 a fronte della disciplina in esame che prevede 0,15 per ciascun minore fino a due e poi 0,10 a partire dal terzo minore. Tuttavia, sui nuclei con minori incide in modo significativo l'eliminazione nella nuova disciplina dell'incremento per il secondo genitore in caso di figli maggiori di due anni e per i nuclei fino a due figli. Infatti, la lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 prevede un incremento solo per i maggiorenni con carichi di cura, individuati dall'articolo 6, comma 5, solo per soggetti con figli minori di tre anni o se vi sono tre o più figli minori di età.

A fronte quindi di una maggiorazione generale degli importi per i nuclei con disabili, si osserva una riduzione degli importi per i nuclei con minori. In particolare,

³ Cfr. Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza INPS, [gennaio 2023](#), dati ricavati da tavola 1.6.

si osservano le seguenti modifiche della scala di equivalenza nei nuclei con due genitori e figli maggiori di due anni:

N° figli	Disciplina DL 4/2019	Disciplina DL 48/2023
1	1,6	1,15
2	1,8	1,3
3	2	1,8
4	2,1	1,9

Si ricorda che il gruppo dei nuclei beneficiari con figli minori, sulla base dei dati dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza di dicembre 2022, utilizzati dalla RT come base di calcolo, è più numeroso del gruppo dei nuclei con disabili, essendo i nuclei con minori pari a circa 366.000 e i nuclei con disabili pari a circa 203.000. Quindi l'incremento medio degli importi per i nuclei con disabili dovrebbe essere più che compensato dalla riduzione del beneficio per i nuclei con figli minori.

Inoltre, va considerato in generale che la presenza nel nucleo di un maggiorenne autosufficiente, non disabile, senza carichi di cura, non dà luogo ad alcun incremento nella nuova scala di equivalenza mentre nella precedente disciplina era previsto un incremento di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18.

Complessivamente pertanto, pur prevedendosi una generale maggiore numerosità dei nuclei beneficiari, alla luce della nuova scala di equivalenza sembrerebbe che la nuova disciplina dovrebbe portare ad una riduzione dell'ammontare del beneficio medio, mentre invece la RT lo presuppone in aumento (si veda il successivo articolo 3).

In linea generale, dal punto di vista metodologico, si osserva poi che la RT si limita ad indicare l'utilizzo della base tecnica per le diverse stime, ma non esplicita le risultanze e i calcoli per ogni categoria coinvolta, compresa la quota dei percettori dell'integrazione per l'affitto.

Articolo 3 **(Beneficio economico)**

Il comma 1 dispone che il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 2).

Il comma 2 prevede che il beneficio sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Il comma 3 esenta il beneficio economico di cui al comma 1 dal pagamento dell'IRPEF, e lo configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

Il comma 4 esclude comunque che il beneficio economico possa essere inferiore a 480 euro annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Il comma 5 prevede che, in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorra alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro 30 giorni dall'avvio della medesima secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di 30 giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione decade.

Il comma 6 stabilisce che l'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

Il comma 7, in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, riconosce la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

Il comma 8, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, pone in capo al beneficiario dell'Assegno di inclusione l'obbligo di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro 15 giorni dall'evento modificativo.

Il comma 9 prevede che, in caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati sia corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.

Il comma 10 stabilisce che, in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una DSU aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte di INPS.

Il comma 11 dispone l'applicazione ai beneficiari dell'Assegno di inclusione degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge n. 197 del 2022 (che prevede che per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione l'erogazione del reddito di cittadinanza sia subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione).

La RT, oltre a ribadire il contenuto dell'articolo, ricorda che in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione della prestazione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui (comma 5). In riferimento a tale previsione la RT quantifica in 50.000 il numero di percettori che potrebbero nel 2024 stipulare contratti di lavoro tali da utilizzare il beneficio. Assumendo come orizzonte temporale di durata del beneficio con il nuovo calcolo in media 4 mesi, stimando un importo medio mensile della prestazione maggiore in media di 200 euro rispetto a quello che sarebbe percepito a normativa vigente, il maggior onere annuo è stimato in 40 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Descrizione	e/s	Nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Assegno di inclusione destinato ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenni o con almeno sessant'anni di età (include franchigia per redditi da lavoro dipendente fino a 3.000 euro)	s	c	5.527,3	5.684,5	5.562,2	5.527,3	5.684,5	5.562,2		5.527,3	5.684,5	5.562,2		

Al riguardo, preliminarmente sarebbe necessario un chiarimento sulla componente di integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione. In particolare mentre il massimo di 3.360 euro annui è già previsto dalla legislazione vigente, il massimo di 1.800 euro annui per i nuclei con componenti tutti di età dai 67 anni o con componenti di 67 anni e familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non è previsto dalla legislazione vigente e per come è formulata la norma risulta penalizzante rispetto al massimo di 3.360 euro annui previsto per gli altri nuclei. Andrebbe quindi valutata una modifica chiarificatrice della norma ove l'intento fosse stato quello di aumentare e non ridurre gli aiuti economici per i nuclei familiari con tali caratteristiche. In ogni caso, poiché si tratta di una componente innovativa rispetto alla legislazione vigente, ne andrebbero evidenziati gli effetti di spesa in modo separato.

In generale, in relazione all'ammontare medio del beneficio economico, si osserva che non vengono forniti sufficienti elementi di dettaglio.

Il beneficio medio mensile, sulla base della tabella fornita dalla RT ammonterebbe a circa 624€, a fronte di una media mensile del reddito di cittadinanza di 580€ e di 549€ considerando anche i percettori di pensione di cittadinanza⁴, e a un valore medio per i nuclei ora considerati che era stimato pari a 605 euro nella RT all'ultima legge di bilancio.

A tale proposito, si osserva che l'integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui corrisponde a quella vigente per il reddito di cittadinanza, così come l'integrazione fino a 7.560 euro annui corrisponde a quella vigente per la pensione di cittadinanza (cfr. articolo 3, commi 1-2, e anche articolo 1, comma 2, DL 4/2019).

In relazione al mese di sospensione, si osserva che, dopo il primo ciclo di 18 mesi, la nuova normativa prevede la sospensione ogni 12 mesi e non più ogni 18 mesi, il che determinerà una riduzione del valore medio dei trattamenti maggiore rispetto a quella che si verifica attualmente per effetto della sospensione periodica.

D'altro lato, si evidenzia che le platee confrontate non sono per definizione omogenee, poiché quella del RdC/PdC include ovviamente anche i nuclei senza disabili, minori o ultra60enni, per i quali è ipotizzabile l'erogazione di benefici inferiori alla media generale (e inferiori a quelli spettanti ai nuclei ora destinatari dell'assegno di inclusione), in quanto si può presumere che in essi tendano ad essere più presenti soggetti che svolgono qualche forma di attività lavorativa, per quanto marginale, con conseguente percezione di retribuzioni, che ovviamente riducono l'importo del sussidio, concepito dalla normativa come integrazione ad una determinata soglia reddituale.

In ogni caso, chiarimenti sui valori medi dei trattamenti andrebbero forniti.

In merito al beneficio economico per i percettori che iniziano a svolgere lavoro dipendente, oggetto di autonoma analisi nella RT, si osserva che la RT alla disposizione dell'ultima legge di bilancio che recava un beneficio analogo ma riferito soltanto al lavoro intermittente o stagionale (mentre ora esso è esteso a ogni forma di lavoro dipendente) prevedeva, considerando l'effetto attrattivo della disposizione, una platea più ampia, pari a circa 70.000 beneficiari. È da notare che la stima si riferiva soltanto a 7 mesi e non all'intero anno come per la norma in esame, fattore che condurrebbe ad un incremento della platea. D'altra parte la stima della legge di bilancio coinvolgeva anche i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza che adesso sono esclusi.

Un'indicazione sulle basi fattuali per la determinazione della platea sarebbe auspicabile, al fine di riscontrare la corrispondente quantificazione. Si ricorda che - come già riportato nella nota all'ultima legge di bilancio - l'ISTAT, in occasione della sua audizione del 5 dicembre 2022⁵, ha affermato di aver stimato "in circa 232.000 i beneficiari RdC con segnali di lavoro dipendente extra-agricolo che possono essere

⁴ Fonte: Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza INPS, [gennaio 2023](#), tavola 1.5.1.

⁵ V. [pdf](#), pagina 15.

oggetto [della norma in esame], la quale interviene sulle disposizioni in materia di compatibilità tra reddito e reddito da lavoro: si tratta di individui con contratti a tempo determinato e con retribuzioni imponibili lorde inferiori a 3.000 euro. Secondo le stime, di questi, poco meno di 90.000 sono soggetti al vincolo di durata stabilito nel comma 2” (e pertanto rientrano nei nuclei con minori, disabili o ultra60enni).

Articolo 4 ***(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)***

Il comma 1 dispone che la richiesta dell’Assegno di inclusione sia formulata con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall’ articolo 7. Stabilisce inoltre che l’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all’articolo 3, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall’articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale, e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Autorizza poi a presentare la richiesta presso gli istituti di patronato di cui alla legge n. 152 del 2001. Infine esclude che dall’attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 fa decorrere il beneficio economico dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

Il comma 3 dispone che il percorso di attivazione venga attuato per mezzo della piattaforma di cui all’articolo 5 attraverso l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.

Il comma 4 impone ai beneficiari, a seguito dell’invio automatico di cui al comma 3, di presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale e successivamente, ogni 90 giorni, ai beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, di presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. Dispone la sospensione del beneficio economico in caso di mancata presentazione. Assegna alle attività previste dal presente comma soltanto le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 attribuisce ai servizi sociali il compito di effettuare una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, nell’ambito di tale valutazione, dispone l’avvio dei componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 6. Stabilisce che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato avvenga entro 60 giorni dall’avvio al centro per l’impiego. Fa carico ai beneficiari di presentarsi ogni 90 giorni ai centri per l’impiego per aggiornare la propria posizione, sanzionando la mancata presentazione con la sospensione del beneficio economico.

Il comma 6 consente la modifica e l'adeguamento dell'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.

Il comma 7 attribuisce ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché delle attività di segretariato sociale, degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e delle modalità di conferma della condizione del nucleo familiare.

Il comma 8 stabilisce che ad erogare il beneficio economico sia uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione» e che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera *b*), del decreto-legge n. 112 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. Impone che, in sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte sia comunque tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Consente, con la Carta di inclusione, oltre a soddisfare le esigenze previste per la carta acquisti, di prelevare in contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Il comma 9 attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la facoltà di individuare con decreto ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché di stabilire diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Il comma 10 dispone che la consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avvenga dopo 7 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

La RT afferma che con il presente articolo, e anche per quanto riguarda gli istituti di patronato, non vi è ampliamento delle attività rispetto a quelle svolte attualmente, ma sostituzione con quanto già svolto in merito alla gestione delle domande per il reddito di cittadinanza, che dal 1° gennaio 2024 non saranno più presentate e, dunque, la disposizione non amplia le attività dei patronati. Peraltro, le attività dei patronati vengono remunerate sulla base di criteri di riparto, con stanziamenti già fissati. Quanto evidenziato vale altresì per le attività previste dai servizi sociali per identificare i bisogni dei nuclei familiari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 5

(Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

Il comma 1, al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire

percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL, realizzato dall'INPS, che consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1.

Il comma 2 dispone che nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione, registrandosi alla quale i beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. Il comma stabilisce, altresì, che la piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

Il comma 3 assegna ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la predisposizione di un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e l'individuazione di misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché di modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Attribuisce al medesimo decreto il compito di stabilire le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

Il comma 4, ai fini della realizzazione delle finalità indicate ai commi 1, 2 e 3, aggiungendo la lettera *d-ter*) all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, include la Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, nel novero degli elementi che costituiscono il sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro.

Il comma 5 riserva alle attività previste dal presente articolo le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non analizza il presente articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che la sostenibilità delle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, prevista dal comma 5, andrebbe confermata in relazione, in particolare, all'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL, realizzato dall'INPS, che peraltro dovrebbe consentire l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1, e al cui interno dovrebbe operare la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione.

In particolare, si ricorda che l'articolo 6 del DL 4/2019 ha già istituito un sistema informativo presso il Ministero del Lavoro, denominato Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. In relazione ad esso, il successivo articolo 12, comma 7 prevede un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro annui "al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'articolo 6, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc". Tuttavia, tale autorizzazione di spesa risulta oggetto di abrogazione a decorrere dal 2024 in base alla legge di bilancio 2023. Si segnala che il successivo articolo 13, comma 4 del presente decreto esclude dall'abrogazione alcuni commi dell'articolo 12 del D.L. 4/2019 ma non quello recante l'autorizzazione di spesa citata. Pertanto, dal 2024 verrà meno lo stanziamento previsto per l'adeguamento e manutenzione dei sistemi informativi del Ministero. Andrebbe quindi dimostrata la realizzabilità del nuovo sistema informativo pur in presenza dell'eliminazione della autorizzazione di spesa citata.

Si osserva inoltre che il sistema informativo del reddito di cittadinanza e il nuovo sistema informativo presentano una differenza: il precedente sistema informativo era uno strumento per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti; il nuovo sistema invece prevede una piattaforma dedicata ai beneficiari nella quale accedono ad informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini, progetti utili alla collettività. Inoltre, la nuova piattaforma deve agevolare la ricerca tenendo conto delle esperienze e delle competenze del beneficiario, quindi la sua realizzazione potrebbe richiedere maggiori risorse per la necessità di offrire un servizio personalizzato all'utente in funzione dei fattori citati.

Andrebbe inoltre fatta luce sulla sostenibilità dell'onere a carico dell'INPS, considerato che lo stanziamento per i sistemi informativi sopra citato è in favore del Ministero e che la disciplina del 2019 non prevedeva la realizzazione del sistema informativo da parte dell'INPS come invece prevede la norma in esame.

Articolo 6

(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)

Il comma 1 obbliga i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, da definirsi nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Il comma 2 demanda ad operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale la valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo. Affida, altresì, ove necessario, la predetta valutazione ad una équipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

Il comma 3 impone, nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, il quale può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del PNRR.

Il comma 4 obbliga i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5, ad aderire e partecipare attivamente a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,

Il comma 5 consente comunque ai componenti con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni di richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, esclude dagli obblighi di cui al comma 4:

- a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
- b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68 del 1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- c) i componenti affetti da patologie oncologiche;
- d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come indicati nell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013.

Il comma 6 prevede che i servizi territoriali operino in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, la cui attività è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Dispone che, sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

Il comma 7 autorizza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.

Il comma 8 qualifica i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti come livelli essenziali delle prestazioni, sia pure nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 9 potenzia, nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017⁶, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine destina una quota residua del predetto Fondo, definita con decreto interministeriale.

Il comma 10, per le finalità di cui al comma 9, demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9 e l'approvazione delle linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione, nonché la definizione delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse trasferite.

⁶ I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono: a) segretariato sociale; b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale; c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; g) servizio di mediazione culturale; h) servizio di pronto intervento sociale.

Il comma 11, al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, integrando l'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, include il citato Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nel novero dei fondi per i quali la rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza.

Il comma 12 dispone che agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente, nonché con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

La RT afferma che la destinazione della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nei termini di cui ai commi 8 e 9 non potrà che avvenire nel rispetto delle altre finalizzazioni previste a normativa vigente per tale Fondo e concernere esclusivamente la parte residua rispetto a queste.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che la normativa ricalca sostanzialmente quella già delineata per l'inclusione sociale e lavorativa nell'ambito del RdC e che sussiste il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 8) o di quelle residue presso il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (comma 9), non vi sono osservazioni da formulare, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla RT.

Articolo 7 **(Controlli)**

Il comma 1 dispone che i controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito INL e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria.

Il comma 2, al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, prevede che il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza abbiano accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'INPS e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle categorie di dati, delle modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, delle misure a tutela degli interessati e dei tempi di conservazione dei dati.

Il comma 4 stabilisce che, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione,

contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

Il comma 5 dispone che le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che l'articolo tratta di attività che gli organi indicati nelle norme già svolgono nell'ambito del reddito di cittadinanza (che dal 1° gennaio 2024 sarà sostituito dall'assegno di inclusione) e comunque nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur convenendo in linea di massima con le asserzioni della RT, si osserva tuttavia che la norma prevede un ampliamento dell'ambito soggettivo dei controlli, una particolare attenzione sullo svolgimento di lavoro irregolare, nonché l'accesso generalizzato da parte dell'INL e della Guardia di finanza a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dell'INPS stesso, il che potrebbe richiedere aggiornamenti in termini di software e di addestramento del personale. Pertanto sarebbero opportuni chiarimenti aggiuntivi circa la sostenibilità delle previsioni in esame a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, anche se nel complesso tale asserzione (comma 5) appare plausibile, non trattandosi di attività che dovrebbero implicare l'utilizzo di risorse significative rispetto a quelle certamente disponibili presso le amministrazioni interessate per tali tipologie di funzioni.

Articolo 8

(Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)

Il comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero quello di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, sia punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Il comma 2 punisce con la reclusione da 1 a 3 anni l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1.

Il comma 3 determina di diritto a carico del beneficiario l'immediata decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito in caso di condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, nonché in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria. Inoltre estende l'applicazione di quanto stabilito nel primo periodo anche in caso di sentenza adottata previo patteggiamento. Infine dispone che la decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS e che il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o,

comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

Il comma 4 dispone che, nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

Il comma 5 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, è la stessa amministrazione a disporre l'immediata revoca dal beneficio, alla quale consegue l'obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito.

Il comma 6 sanziona con la decadenza dal beneficio il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione se un suo componente, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:

- a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
- c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato;
- d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
- e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

Il comma 7 dispone che gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al "Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva" di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.

Il comma 8 stabilisce che tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio determinano l'immediata disattivazione ad opera dell'INPS della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

Il comma 9 dispone che nei casi diversi da quelli di cui al comma 3 il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

Il comma 10 impone a tutti i soggetti che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5 di mettere a disposizione, immediatamente e comunque non oltre 10 giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. Dispone altresì che l'INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Stabilisce, infine, che nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro 10 giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

Il comma 11 attribuisce ai comuni la responsabilità delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio, e stabilisce che provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 12 dispone che il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994. Dispone anche che le predette condotte sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

Il comma 13, integrando l'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 12 del 2002, estende l'aumento del 20% delle sanzioni per lavoro irregolare previste nel predetto articolo anche al caso di utilizzo di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.

Il comma 14 prevede la sospensione dell'erogazione del beneficio nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3, nonché nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. Dispone che in tali casi il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

Il comma 15 attribuisce la competenza ad adottare, con effetto non retroattivo, i provvedimenti di sospensione di cui al comma precedente, rispettivamente, al giudice che ha disposto la misura cautelare, al giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, al giudice che ha dichiarato la latitanza, al giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero al giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

Il comma 16 dispone che nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

Il comma 17 impone all'autorità giudiziaria procedente di comunicare all'INPS, per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15, ai fini della loro immediata esecuzione.

Il comma 18 consente all'autorità giudiziaria che l'ha disposta di revocare la sospensione del beneficio, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti impone all'interessato di presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

Il comma 19 attribuisce all'INPS il compito di accantonare le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. Stabilisce di versare la restante parte delle risorse di cui al primo periodo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge n. 206 del 2004.

Il comma 20 autorizza, per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT afferma che le attività di cui al comma 11 sono già svolte dagli organi indicati nell'ambito del reddito di cittadinanza (che dal 1° gennaio 2024 sarà sostituito dall'assegno di inclusione) e comunque nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Non si sofferma sulle restanti disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 9

(Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione)

Il comma 1 impone al componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, di accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
- b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;
- c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

Il comma 2 stabilisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, che se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

La RT non si sofferma sulle disposizioni del presente articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che alla disposizione, maggiormente restrittiva rispetto all'attuale disciplina in materia di mantenimento del sussidio in presenza di un'offerta di lavoro e pertanto suscettibile di generare risparmi di spesa, non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari.

Articolo 10 **(Incentivi)**

Il comma 1 riconosce, per un periodo massimo di 12 mesi, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, lasciando ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Obbliga il datore di lavoro alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge n. 388 del 2000, nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Estende l'esonero anche alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

Il comma 2 riconosce, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il comma 3 limita il riconoscimento di cui ai commi precedenti al solo datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

Il comma 4, al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, riconosce alle agenzie per il lavoro, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 5 riconosce agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo n. 276 del 2003 (patronati, enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro), e agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 117 del 2017 (servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disabili), e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera *p*) del decreto legislativo n. 112 del 2017 (servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disabili o svantaggiati), ove autorizzati all'attività di intermediazione, un contributo pari al 60% dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'80% dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato. Ai fini del riconoscimento del contributo, prevede che il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti obblighi gli enti di cui al primo periodo ad assicurare, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Consente la coesistenza del contributo di cui al primo periodo con il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera *b*), della legge n. 68 del 1999.

Il comma 6 riconosce ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, in un'unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Demanda la determinazione delle modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale ad un decreto interministeriale.

Il comma 7 subordina il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 (ovvero il possesso del DURC). Esclude dalla fruizione delle medesime agevolazioni i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Il comma 8 riconduce la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo ai limiti imposti dai regolamenti UE in materia di aiuti *de minimis*.

Il comma 9 afferma la compatibilità e il carattere integrativo delle agevolazioni di cui al presente articolo rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge n. 197 del 2022 (agevolazioni generali per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato) e dall'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 (incentivi alle assunzioni di lavoratori disabili).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1-3	Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)	effetti fiscali	s	c		78,3	140,8	143,6									
			e	co						-78,3	-140,8	-143,6		-78,3	-140,8	-143,6	
			e	t			29,9	41,5				29,9	41,5			29,9	41,5
4	Contributo riconosciuto alle agenzie per il lavoro (D.Lgs. 276/2003) per ogni percettore dell'Assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva			s	c		4,7	4,9	4,9		4,7	4,9	4,9		4,7	4,9	4,9
5	Contributo riconosciuto agli enti di cui all'art. 6, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 276/2003 e agli enti del terzo settore per ogni percettore dell'Assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva			s	c		4,0	4,2	4,2		4,0	4,2	4,2		4,0	4,2	4,2
6	Incentivo legato all'autoimprenditorialità			s	c		0,9	0,9	0,9		0,9	0,9	0,9		0,9	0,9	0,9

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni, afferma che per il calcolo degli oneri derivanti dall'esonero contributivo per chi assume percettori dell'Assegno di inclusione previsto dalla norma si è determinato il costo a partire dal 2024. Si è ipotizzato un numero di assunzioni pari a 18.000/anno per i contratti a tempo indeterminato e 47.000/anno per i contratti a tempo determinato e stagionali. L'imponibile medio di riferimento è stato assunto pari a 15.000 euro nel 2024, con un'aliquota media a carico del datore di lavoro del 31%; per le assunzioni a tempo determinato e stagionale è stato assunto un orizzonte lavorativo pari a 6 mesi. Di seguito i correlati effetti finanziari:

Assegno di inclusione. Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali*(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)**(Importi in milioni di euro)*

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali			Effetti fiscali	Effetti finanziari al netto degli effetti fiscali
	-- Datore di lavoro --				
	Tempo indeterminato	Tempo determinato + stagionali	Totale		
2024	-41,9	-36,4	-78,3		-78,3
2025	-85,0	-55,8	-140,8	29,9	-110,9
2026	-86,8	-56,8	-143,6	41,5	-102,1
2027	-87,7	-57,3	-145,0	32,8	-112,2
2028	-88,6	-57,9	-146,5	32,8	-113,7
2029	-89,4	-58,5	-147,9	33,2	-114,7
2030	-90,3	-59,1	-149,4	33,5	-115,9
2031	-91,2	-59,7	-150,9	33,9	-117,0
2032	-92,2	-60,3	-152,5	34,2	-118,3
2033	-93,1	-60,9	-154,0	34,6	-119,4

In ordine all'incentivo per le agenzie per il lavoro, riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, in misura pari al 30% del valore massimo dell'esonero contributivo sopra riportato, la RT ha ipotizzato che il 20% delle assunzioni avvenga per il tramite delle agenzie per il lavoro e pertanto considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in circa 4,7 milioni di euro l'onere annuo, parzialmente crescente negli anni successivi.

Con riferimento agli incentivi per l'intermediazione delle assunzioni di lavoratori disabili, si è ipotizzato ai fini della quantificazione degli effetti finanziari un numero di assunzioni pari a 2.000 soggetti con disabilità per ciascuna tipologia e per ciascun anno. Pertanto, considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in 4 milioni di euro l'onere per l'anno 2024 senza tener conto degli effetti fiscali in ragione della tipologia degli enti intermediari.

Di seguito gli oneri complessivi, che ricomprendono appunto anche i costi della previsione normativa di cui alle agenzie per il lavoro, ai patronati ecc..

Assegno di inclusione

Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali			
	Datori di lavoro	Agenzie per il lavoro	Disabili	Totale
2024	-78,3	-4,7	-4,0	-87,0
2025	-140,8	-4,9	-4,2	-149,9
2026	-143,6	-4,9	-4,2	-152,7
2027	-145,0	-4,9	-4,2	-154,1
2028	-146,5	-5,0	-4,3	-155,8
2029	-147,9	-5,0	-4,3	-157,2
2030	-149,4	-5,1	-4,3	-158,8
2031	-150,9	-5,2	-4,5	-160,6
2032	-152,5	-5,2	-4,5	-162,2
2033	-154,0	-5,2	-4,5	-163,7

Per l'incentivo legato all'autoimprenditorialità, la RT stima onere annuo di 0,9 milioni di euro (300 soggetti, a cui è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità della prestazione, nei limiti di 500 euro mensili, qui prudenzialmente considerati tutti erogati).

Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall'applicazione del complesso di tutte le norme esaminate per l'Assegno d'inclusione.

Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Assegno di inclusione	Esonero contributivo* al lordo degli effetti fiscali	Esonero contributivo* al netto degli effetti fiscali	Auto imprenditorialità	Franchigia 3.000 euro	Totale al lordo degli effetti fiscali	Totale al netto degli effetti fiscali
2024	-5.487,3	-87,0	-87,0	-0,9	-40,0	-5.615,2	-5.615,2
2025	-5.644,5	-149,9	-120,0	-0,9	-40,0	-5.835,3	-5.805,4
2026	-5.522,2	-152,7	-111,2	-0,9	-40,0	-5.715,8	-5.674,3
2027	-5.688,6	-154,1	-121,3	-0,9	-40,0	-5.883,6	-5.850,8
2028	-5.737,2	-155,8	-123,0	-0,9	-40,0	-5.933,9	-5.901,1
2029	-5.797,9	-157,2	-124,0	-0,9	-40,0	-5.996,0	-5.962,8
2030	-5.850,9	-158,8	-125,3	-0,9	-40,0	-6.050,6	-6.017,1
2031	-5.916,1	-160,6	-126,7	-0,9	-40,0	-6.117,6	-6.083,7
2032	-5.983,6	-162,2	-128,0	-0,9	-40,0	-6.186,7	-6.152,5
2033	-6.053,5	-163,7	-129,1	-0,9	-40,0	-6.258,1	-6.223,5

*Totale esoneri datori di lavoro, agenzie per il lavoro e incentivi assunzioni disabili

Al riguardo, le quantificazioni indicate risultano appropriate, nel presupposto che siano state correttamente individuate le varie platee rilevanti per la stima, in particolare quelle essenziali inerenti alle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e determinato/stagionali. Le relative ipotesi appaiono plausibili, ma ulteriori elementi sul loro fondamento andrebbero forniti, anche sulla base di quanto finora emerso nell'applicazione del RdC.

Come già ricordato all'articolo 3, l'INPS aveva fornito in passato⁷ dati diversi per cui stimava in circa 90.000 i beneficiari RdC con segnali di lavoro dipendente.

Articolo 11 ***(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)***

Il comma 1 individua il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e stabilisce che esso predisporre, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul sito istituzionale.

Il comma 2 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Il comma 3 prevede che ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019, avvalendosi ove necessario di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 dispone che, al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-*bis* del decreto legislativo n. 147 del 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si intende riferita all'Assegno di inclusione.

Il comma 5 istituisce, al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

La RT afferma che le attività ivi previste sono già svolte dagli organi indicati nell'ambito del reddito di cittadinanza (che dal 1° gennaio 2024 sarà sostituito

⁷ Audizione del 5 dicembre 2022, v. [pdf](#), pagina 15, dove affermava: “Si stimano, inoltre, in circa 232 mila i beneficiari RdC con segnali di lavoro dipendente extra-agricolo che possono essere oggetto del comma 4 lett.a) dell'art. 59 della Legge di Bilancio, il quale interviene sulle disposizioni in materia di compatibilità tra reddito e reddito da lavoro: si tratta di individui con contratti a tempo determinato e con retribuzioni imponibili lorde inferiori a tremila euro. Secondo le stime, di questi, poco meno di 90 mila sono soggetti al vincolo di durata stabilito nel comma 2.” Il comma 2 del disegno di legge iniziale faceva riferimento ai nuclei con minorenni, disabili o persone con almeno 60 anni di età.

dall'assegno di inclusione) e comunque nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e del fatto che eventuali, ulteriori estensioni delle attività indicate, nonché il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 5, appaiono sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 12

(Supporto per la formazione e il lavoro)

Il comma 1, al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1 (età compresa fra 18 e 28 anni e soggiorno regolare in Italia), e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8 (divieto di svolgere più di una volta il servizio civile universale), del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività.

Il comma 2 stabilisce che il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Il comma 3 stabilisce che l'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai competenti servizi per il lavoro. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Il comma 4 impone che il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera *b*), numero 1 (valore ISEE del nucleo familiare del richiedente). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo n. 76 del 2005 o il relativo proscioglimento.

Il comma 5 prevede la convocazione del richiedente presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del

2015, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR.

Il comma 6 prevede che, a seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato possa ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

Il comma 7 dispone che, in caso di partecipazione ai programmi formativi di cui al comma 6, e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di 12 mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS.

Il comma 8 impone all'interessato di aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.

Il comma 9 prevede l'applicazione ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge n. 197 del 2022, che condiziona l'erogazione del sussidio ai beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006, secondo cui l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria, all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo.

Il comma 10 stabilisce che al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

Il comma 11 demanda ad uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, l'individuazione, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, delle misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.

Il comma 12 prevede che, se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individui le regioni e le province Autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., attivi specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Il comma 13 demanda ad uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, la definizione delle modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della NASPI e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di

intermediazione e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, nonché delle relative modalità di utilizzo.

Il comma 14 stabilisce che le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che si è proceduto a stimare per il Supporto per la formazione e il lavoro lo stesso schema di incentivi esaminati per l'assegno di inclusione.

Al fine di stimare gli oneri derivanti dallo strumento di attivazione è stata presa in considerazione la platea dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza del mese di dicembre 2022; tale platea è il sottostante della stima della base tecnica di riferimento utilizzata nella valutazione.

Per tener conto dell'ampliamento del requisito legato alla residenza, stabilito in 5 anni anziché in 10 come per il RDC, a partire da dati ISTAT, si è stimato in 1,60 il moltiplicatore da applicare all'attuale platea di stranieri percettori per tenere conto del nuovo requisito.

Applicando le condizioni previste dalla nuova normativa e sopra elencate, la base tecnica finale di riferimento da utilizzare nella valutazione è la seguente:

Supporto per la formazione e il lavoro	
N. di componenti	N. nuclei
1	317.000
2	75.000
3	30.000
4	12.000
5 o più	2.000
Totale	436.000

Si fa presente che ai 436.000 nuclei corrispondono circa 615.000 persone.

Per la quantificazione degli oneri sono stati considerati i seguenti elementi:

- 1) per l'anno 2023 si è tenuto conto di quanto previsto nello stesso decreto all'articolo 13, comma 5; ne consegue che il numero potenziale di persone beneficiarie per l'anno 2023 sono stimate in 350.000; il loro ingresso è stato previsto, considerando l'*iter* amministrativo, distribuito a partire dalla parte finale dell'anno;
- 2) dall'anno 2024 sono stati inseriti i potenziali beneficiari derivanti dall'articolo 13, comma 5, per i quali è stato prolungato il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, stimati in circa 265.000 persone; il loro ingresso è stato previsto, tenuto conto della specificità dei soggetti, distribuito su tre anni;
- 3) sempre dall'anno 2024 sono stati inseriti i potenziali beneficiari derivanti dalla compatibilità con l'Assegno di Inclusione, non calcolati nella scala di equivalenza, stimati in circa 254.000 persone; il loro ingresso è distribuito tra gli anni 2024 e 2025;

Strutturalmente, esaurita la fase transitoria per la quale, distribuiti nei primi anni di applicazione, sono stati considerati tutti i potenziali beneficiari, è stato considerato un flusso mensile di ingressi costante.

Supporto per la formazione e il lavoro

Proiezione decennale del numero medio dei nuclei e della spesa annua

(Importi in milioni di euro)

Anno	Numero persone media annua	Spesa annua
2023	175.000	122,5
2024	322.000	1.354,1
2025	284.000	1.195,1
2026	223.000	935,6
2027	133.000	557,2
2028	133.000	557,2
2029	133.000	557,2
2030	133.000	557,2
2031	133.000	557,2
2032	133.000	557,2
2033	133.000	557,2

Per il calcolo degli oneri derivanti dall'esonero contributivo per chi assume percettori del Supporto per la formazione e il lavoro previsto dalla norma (per effetto del combinato disposto del comma 10 del presente articolo e dell'articolo 10) la RT ha determinato il costo a partire dal 2024. Per il 2024 si ipotizzato un numero di assunzioni pari a 25.000/anno per i contratti a tempo indeterminato e 55.000/anno per i contratti a tempo determinato e stagionali, che dal 2025 diventano 6.000 e 13.000 rispettivamente. L'imponibile medio di riferimento è stato assunto pari a 15.000 euro nel 2024, con un'aliquota media a carico del datore di lavoro del 31%; per le assunzioni a tempo determinato e stagionale è stato assunto un orizzonte lavorativo pari a 6 mesi.

Supporto per la formazione e il lavoro. Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali			Effetti fiscali	Effetti finanziari al netto degli effetti fiscali
	-- Datore di lavoro --				
	Tempo indeterminato	Tempo determinato + stagionali	Totale		
2024	-58,1	-42,6	-100,7		-100,7
2025	-72,5	-31,7	-104,2	38,5	-65,7
2026	-28,9	-15,7	-44,6	24,0	-20,6
2027	-29,2	-15,9	-45,1	0,6	-44,5
2028	-29,5	-16,0	-45,5	10,2	-35,3
2029	-29,8	-16,2	-46,0	10,3	-35,7
2030	-30,1	-16,3	-46,4	10,4	-36,0
2031	-30,4	-16,5	-46,9	10,5	-36,4
2032	-30,7	-16,7	-47,4	10,6	-36,8
2033	-31,0	-16,8	-47,8	10,7	-37,1

Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, la disposizione riconosce alle agenzie per il lavoro, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% del valore massimo dell'esonero contributivo sopra riportato. Per la stima dell'onere si è ipotizzato che il 20% delle assunzioni avvenga per il tramite delle agenzie per il lavoro e pertanto considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in 6,1 milioni di euro l'onere per il 2024 e in 1,5 milioni di euro l'onere dal 2025 in poi, parzialmente adeguato.

Di seguito gli effetti finanziari derivanti che ricomprendono anche i costi della previsione normativa di cui alle agenzie per il lavoro.

Supporto per la formazione e il lavoro

Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali		
	Datori di lavoro	Agenzie per il lavoro	Totale
2024	-100,7	-6,1	-106,8
2025	-104,2	-1,5	-105,7
2026	-44,6	-1,5	-46,1
2027	-45,1	-1,5	-46,6
2028	-45,5	-1,5	-47,0
2029	-46,0	-1,5	-47,5
2030	-46,4	-1,6	-48,0
2031	-46,9	-1,6	-48,5
2032	-47,4	-1,6	-49,0
2033	-47,8	-1,6	-49,4

Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall'applicazione del complesso di tutte le disposizioni esaminate per il Supporto per la formazione e il lavoro.

Supporto per la formazione e il lavoro. Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Strumento attivazione	Esonero contributivo* al lordo degli effetti fiscali	Esonero contributivo* al netto degli effetti fiscali	Totale al lordo degli effetti fiscali	Totale al netto degli effetti fiscali
2023	-122,5	-	-	-122,5	-122,5
2024	-1.354,1	-106,8	-106,8	-1.460,9	-1.460,9
2025	-1.195,1	-105,7	-67,2	-1.300,8	-1.262,3
2026	-935,6	-46,1	-22,1	-981,7	-957,7
2027	-557,2	-46,6	-46,0	-603,8	-603,2
2028	-557,2	-47,0	-36,8	-604,2	-594,0
2029	-557,2	-47,5	-37,2	-604,7	-594,4
2030	-557,2	-48,0	-37,6	-605,2	-594,8
2031	-557,2	-48,5	-38,0	-605,7	-595,2
2032	-557,2	-49,0	-38,4	-606,2	-595,6
2033	-557,2	-49,4	-38,7	-606,6	-595,9

*Totale esoneri datori di lavoro, agenzie per il lavoro

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti (si osserva che gli effetti qui ascritti al comma 7 nel prospetto sono in realtà attribuiti, presumibilmente per mero errore materiale, all'articolo 13, comma 1):

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
7	Supporto per la formazione e il lavoro (beneficio riconosciuto alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con ISEE non superiore a euro 6.000 annui).	s	c	122,5	1.354,1	1.195,1	935,6	122,5	1.354,1	1.195,1	935,6	122,5	1.354,1	1.195,1	935,6
10	Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)	e	c		100,7	104,2	44,6								
			co						-100,7	-104,2	-44,6		-100,7	-104,2	-44,6
		t	Effetti fiscali			38,5	24,0				38,5	24,0			38,5
10	Contributo riconosciuto alle agenzie per il lavoro (D.Lgs. 276/2003) per ogni percettore del Supporto per la formazione e il lavoro assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva	s	c		6,1	1,5	1,5		6,1	1,5	1,5		6,1	1,5	1,5

Al riguardo, in linea generale si osserva che la RT ha utilizzato come sottostante della stima la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza mentre invece il requisito di accesso ISEE per la misura in esame è più basso: 6.000 euro annui a fronte dei 9.360 previsti dal DL 4/2019. Andrebbe quindi evidenziato il sottoinsieme degli attuali beneficiari del reddito di cittadinanza che rientra nella soglia di ISEE più bassa.

Sulla base dei dati forniti e delle ipotesi assunte, la stima degli oneri per il sussidio di 350 euro mensili relativa al 2023 non sconta in realtà una distribuzione dei soggetti lungo i mesi finali dell'anno ma, sostanzialmente, una loro concentrazione nel solo mese di dicembre (infatti i 350.000 soggetti complessivi determinano un onere di 122,5 milioni di euro - corrispondente a quello totale - per il solo mese di dicembre), il che non appare un'ipotesi prudentiale, pur non essendo irrealistica. Considerando poi che i suddetti 350.000 soggetti dovrebbero conseguentemente essere calcolati per 11 dei 12 mesi del 2024 (come fossero quindi mediamente 320.000 circa al mese), appare inverosimile il valore medio di 322.000 soggetti mensili nel 2024, alla luce del fatto che la stessa RT sconta l'ingresso di ulteriori 215.000 soggetti nell'anno. Sembrano viceversa sovrastimate le platee per il biennio 2025-2026, sulla base dei dati forniti e delle distribuzioni temporali assunte dalla RT.

Gli *stock* a regime sembrano nel complesso plausibili (si consideri che i beneficiari possono fruire del sussidio per al massimo 12 mesi una sola volta, per cui i 133.000

indicati dal 2027 sono nuovi soggetti, non inclusi nelle esistenti platee del RdC), con l'eccezione del 2027, anno nel quale, oltre ai nuovi flussi annui, dovrebbe riflettersi ancora una parte della platea di cui al numero 2) della RT.

La distribuzione lungo i primi anni dei soggetti beneficiari andrebbe maggiormente giustificata, atteso che la prospettiva del beneficio monetario di 350 euro mensili per un anno induce a ritenere verosimile una netta concentrazione di richiedenti appena si avvia lo strumento.

Tuttavia, alla luce della clausola d'invarianza finanziaria in relazione ai profili inerenti agli adempimenti da parte delle PP.AA. (in ciò evidentemente includendo anche i pagamenti per i percorsi formativi garantiti da soggetti privati) e del fatto che si sconta un ingresso ampiamente scaglionato dei potenziali beneficiari nello strumento si può presumere che non si ipotizzi un apprezzabile incremento dell'offerta dei percorsi formativi, che resterebbero sostanzialmente invariati rispetto alla situazione attuale, determinando appunto vincoli alla loro fruibilità contestuale da parte dei destinatari della disposizione, il che potrebbe fugare anche le perplessità sopra manifestate in ordine alla distribuzione temporale dei beneficiari del sussidio economico di 350 euro. Tale ricostruzione andrebbe comunque confermata.

Fatti salvi i suddetti rilievi e nel presupposto che le platee complessive indicate dalla RT siano congrue, sottolineando che l'insieme dei potenziali beneficiari attualmente indicati (615.000) sono interamente computati nei numeri 1) e 2) che descrivono i flussi di ingresso nello strumento, la quantificazione risulterebbe corretta. In ordine, appunto, alla platea, si evidenzia che le numerosità riconducibili ai nuclei attualmente percettori del RdC sono circa 870.000 unità in media. Considerando che l'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 dovrebbe coinvolgere, sulla base delle stime della RT, circa 1.700.000 soggetti in media, il totale complessivamente "coperto" da una delle due misure in esame sembra effettivamente coerente con la media delle persone coinvolte nell'ambito del RdC (2,4-2,6 milioni di unità al mese).

Non vi sono rilievi da formulare sugli oneri per gli esoneri contributivi previsti per le assunzioni dei soggetti in esame e per gli incentivi alle agenzie per il lavoro, anche in tal caso nel presupposto che le ipotesi avanzate sulle platee siano corrette. Si osserva, sul punto, che, mentre le numerosità per il 2024 appaiono prudenziali, anche nel confronto con quelle di cui all'articolo 10, il cospicuo decremento a partire già dal 2025 delle assunzioni (-75% circa) non sembra spiegabile, atteso che gli assunti dell'anno precedente sono solo un piccolo gruppo rispetto al totale della platea (80.000 su 870.000). Inoltre, è ipotizzabile che una parte dei soggetti in questione, assunto a tempo determinato o come stagionale, permanga nell'ambito dello strumento di supporto per la formazione e il lavoro per più anni e possa beneficiare più volte dell'esonero contributivo.

Articolo 13 *(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)*

Il comma 1 mantiene ai percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019 il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. Parimenti conserva il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, previsti per i datori di lavoro per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023 con i percettori del RdC.

Il comma 2 conferma, sostituendo il primo periodo dell'articolo 1, comma 315, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, che a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019 (stipula del patto per il lavoro e del patto per l'inclusione sociale, con i connessi obblighi) devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, ma viene eliminata la previsione che tale misura debba avere una durata pari a 6 mesi, nonché quella che fa derivare la decadenza dal beneficio in caso di mancata frequenza del programma assegnato.

Il comma 3 conferma l'applicazione al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (RdC) delle disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge (sistema sanzionatorio penale), vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 4 dispone che non sono oggetto di abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024 le previsioni normative:

- che considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi della normativa vigente;
- che inseriscono le piattaforme digitali relative ai benefici in oggetto quali elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro;
- che prevedono un incremento della dotazione organica del Corpo della guardia di finanza già prevista allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio delle misure di inserimento lavorativo e inclusione sociale;
- relative ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei centri di assistenza fiscale (CAF), che prevedono, tra l'altro, la soppressione del requisito riguardante il numero minimo di dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF;
- relative alle sanzioni applicabili in caso di infedele asseverazione o visto di conformità;
- che semplificano l'attività degli istituti di patronato al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro;
- che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità della valutazione del Rdc e che hanno dato luogo alla costituzione di un apposito Comitato scientifico;
- che hanno abrogato, a decorrere dal 1° aprile 2019, le disposizioni relative al Reddito di inclusione;
- che hanno potenziato la formazione professionale continua;

- che hanno previsto l'adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, anche destinando risorse ai medesimi CPI, e di misure volte a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro⁸.

Il comma 5, nel sostituire il comma 313 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, riconosce, nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del RdC di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 4 del 2019 nel limite massimo di 7 mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Esclude l'applicazione del limite temporale di cui al primo periodo ai percettori del RdC che, prima della scadenza dei 7 mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, affida ai servizi sociali il compito di comunicare all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del RdC fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 6, nel sostituire il comma 314 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, esclude l'applicazione del limite massimo di 7 mensilità previsto dal comma 313 ai nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.

Il comma 7 demanda, in fase di prima applicazione, ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di stabilire le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge n. 4 del 2019. Fa decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019 in caso di inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del RdC. Stabilisce che l'attuazione del presente comma non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

Il comma 8, ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10, autorizza la spesa complessiva di 5.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 5.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 5.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 5.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 6.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 6.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

- a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6 (incentivo all'autoimprenditorialità): 5.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;
- b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;
- c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5 (contributo per agenzie per il lavoro ed enti intermediari): 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025,

⁸ Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 150/2015, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro le norme relative all'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle province autonome, ai servizi e misure di politica attiva del lavoro, al patto di servizio personalizzato, ai beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito quali NASpI e DIS-COLL e all'assegno di ricollocazione. Tali prestazioni, da erogare su tutto il territorio nazionale, sono ulteriormente specificate nel DM 11 gennaio 2018, n. 4

9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Il comma 9, ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui al comma 10, autorizza la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

- a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
- b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;
- c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Il comma 10, ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo, autorizza la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativa, appunto, al RdC).

Il comma 11, ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, impone all'INPS di accantonare, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge n. 196 del 2009, fermo restando quanto stabilito dal comma 13, attribuisce ad un decreto interministeriale, da adottare entro 30 giorni dall'esaurimento di dette risorse, il compito di ristabilire la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, impone la sospensione dell'acquisizione di nuove domande e delle erogazioni. Limita l'operatività della rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi alle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

Il comma 12 affida all'INPS il monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, attraverso l'invio, entro il 10 di ciascun mese, della rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. Impone all'INPS di comunicare tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90% delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.

Il comma 13, qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie delle misure previste, autorizza l'utilizzo delle stesse, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

Il comma 14 dispone che agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provveda:

- a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019;
- b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0 milioni di euro per l'anno 2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno 2027, 6.495,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.557,2 milioni di euro per l'anno 2029, 6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.819,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022;
- c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.

Il comma 15 esclude che dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Impone alle amministrazioni interessate di provvedere alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che il comma 5 prevede che il limite temporale di 7 mesi per il 2023 per i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022, non si applica quando i beneficiari sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. L'erogazione del RdC avverrà fino al 31 dicembre 2023. Tale platea è stimata in 191.000 nuclei, con importo medio del Reddito di cittadinanza di 543 euro, per un numero medio di mesi pari a 3,7 e una conseguente spesa complessiva di 384 milioni di euro per l'anno 2023.

Al relativo onere si provvede, ai sensi del comma 10, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, relativa appunto al finanziamento del RdC, che presenta le relative disponibilità come emerso dall'attività di consuntivazione per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno in corso. Parimenti la RT afferma che è risultato possibile operare per l'anno 2023 una riduzione di tale autorizzazione di spesa per 122,5 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dallo Strumento di attivazione (comma 14, lettera a)).

Di seguito si espongono due prospetti riassuntivi degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli da 1 a 13, uno di sintesi per evidenziare gli oneri complessivi derivanti da tali articoli e uno di dettaglio con la rappresentazione anche delle voci di copertura, programmate a legislazione vigente, che rendono il complessivo intervento in equilibrio.

Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Assegno di inclusione: totale al netto degli effetti fiscali	Supporto per la formazione e il lavoro: totale al netto degli effetti fiscali	Altre misure per l'anno 2023	TOTALE
2023		-122,5	-384,0	-506,5
2024	-5.615,2	-1.460,9		-7.076,1
2025	-5.805,4	-1.262,3		-7.067,7
2026	-5.674,3	-957,7		-6.632,0
2027	-5.850,8	-603,2		-6.454,0
2028	-5.901,1	-594,0		-6.495,1
2029	-5.962,8	-594,4		-6.557,2
2030	-6.017,1	-594,8		-6.611,9
2031	-6.083,7	-595,2		-6.678,9
2032	-6.152,5	-595,6		-6.748,1
2033	-6.223,5	-595,9		-6.819,4

Riepilogo complessivo limiti di spesa Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro e relative coperture finanziarie
(valori in mln di euro)

	A) Assegno inclusione							B) Supporto per la formazione e il lavoro				C) Misure solo 2023	D) Totale oneri (A + B + C)	E) Coperture dal 2024		F) Copertura 2023		G) Saldo complessivo
	Onere prestazione	prestazione autonoma	franchigia	Totale prestazione	Esonero contributivo datore (lordo fisco)	premio assunzione	Totale Assegno inclusione	Onere prestazione	Esonero contributivo datore lavoro (lordo fisco)	premio assunzione	Totale Supporto per la formazione e il lavoro			Proroga rdc	Effetti fiscali indotti complessivi esoneri datore di lavoro	riduzione Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva	riduzione autorizzazione spesa Rdc a l.v.	
2023							0,0	122,5	0,0	0,0	122,5	384,0	506,5	0,0	0,0	122,5	384,0	0,0
2024	5.487,3	0,9	40,0	5.528,2	78,3	8,7	5.615,2	1.354,1	100,7	6,1	1.460,9		7.076,1	0,0	7.076,1			0,0
2025	5.644,5	0,9	40,0	5.685,4	140,8	9,1	5.835,3	1.195,1	104,2	1,5	1.300,8		7.136,1	68,4	7.067,7			0,0
2026	5.522,2	0,9	40,0	5.563,1	143,6	9,1	5.715,8	935,6	44,6	1,5	981,7		6.697,5	65,5	6.632,0			0,0
2027	5.688,6	0,9	40,0	5.729,5	145,0	9,1	5.883,6	557,2	45,1	1,5	603,8		6.487,4	33,4	6.454,0			0,0
2028	5.737,2	0,9	40,0	5.778,1	146,5	9,3	5.933,9	557,2	45,5	1,5	604,2		6.538,1	43,0	6.495,1			0,0
2029	5.797,9	0,9	40,0	5.838,8	147,9	9,3	5.996,0	557,2	46,0	1,5	604,7		6.600,7	43,5	6.557,2			0,0
2030	5.850,9	0,9	40,0	5.891,8	149,4	9,4	6.050,6	557,2	46,4	1,6	605,2		6.655,8	43,9	6.611,9			0,0
2031	5.916,1	0,9	40,0	5.957,0	150,9	9,7	6.117,6	557,2	46,9	1,6	605,7		6.723,3	44,4	6.678,9			0,0
2032	5.983,6	0,9	40,0	6.024,5	152,5	9,7	6.186,7	557,2	47,4	1,6	606,2		6.792,9	44,8	6.748,1			0,0
2033	6.053,5	0,9	40,0	6.094,4	154,0	9,7	6.258,1	557,2	47,8	1,6	606,6		6.864,7	45,3	6.819,4			0,0

La RT evidenzia che sul piano finanziario l'istituzione dei limiti di spesa e della attività di monitoraggio e prenotazione delle risorse sulla base delle relative domande consente il rispetto di quanto programmato a legislazione vigente.

È in ogni caso garantita una flessibilità di utilizzo delle risorse in argomento a seguito dell'attività di monitoraggio.

Inoltre la RT precisa che il comma 4 corregge quanto previsto dalla legge n. 197 del 2022 al fine di coordinare e garantire continuità nell'attuazione delle nuove misure nel passaggio dal sistema del RdC a quello delineato dal presente Capo senza nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto programmato a legislazione vigente.

Infine la RT segnala che in ogni caso è prevista specifica clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni procedurali e infrastrutturali diretta a evidenziare che dalle attività derivanti dal presente Capo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono alle medesime con le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
14, lett. a)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, c. 1, del DL 4/2019 (Reddito di Cittadinanza)	s	c	-122,5				-122,5				-122,5			
14, lett. b)	Riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, c. 321, L. 197/2022	s	c	-7.076,1	-7.067,7	-6.632,0		-7.076,1	-7.067,7	-6.632,0	0,0	-7.076,1	-7.067,7	-6.632,0	

Al riguardo, non si hanno osservazioni sulle disposizioni inerenti alle indicazioni sugli oneri e le coperture, che corrispondono a quanto desumibile dall'articolato, illustrato nella RT e rappresentato nel prospetto riepilogativo dei saldi, ad eccezione di quanto riportato nella lettera c) del comma 14, che indica erroneamente le maggiori entrate utilizzate a copertura come riferibili soltanto all'articolo 10, mentre in realtà le maggiori entrate utilizzate a copertura scaturiscono anche dalla previsione di cui all'articolo 12, che estende l'applicazione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 10 (da cui derivano le maggiori entrate fiscali) ad ulteriori soggetti (quelli inseriti nel supporto per la formazione e il lavoro).

In merito agli oneri correlati al comma 5, per i quali è prevista l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si auspicano chiarimenti circa l'origine della platea indicata in 191.000 nuclei (con 265.000 persone coinvolte, come sembrerebbe dedursi dalla RT all'articolo 12), mentre si ritiene nel complesso prudenziale l'indicazione di un periodo aggiuntivo (nell'ambito degli ultimi 5 mesi dell'anno) di 3,7 mesi di ulteriore fruizione

del beneficio, fermo restando il limite di 7 mesi complessivi nel 2023, per tenere conto dei nuovi ingressi nel 2023 e dei soggetti che hanno avuto il mese di sospensione nel corso dei primi 7 mesi del corrente anno.

Si prende atto delle assicurazioni fornite dalla RT in ordine alla sussistenza delle occorrenti risorse per il 2023 a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al RdC, sulla base delle risultanze dell'anno scorso e del monitoraggio per i primi mesi del corrente anno.

Nulla da osservare in merito alla configurazione degli oneri come tetti di spesa, alla previsione di attività di monitoraggio e accantonamento delle risorse prospetticamente necessarie, alla flessibilità di utilizzo delle stesse fra le varie finalità perseguite, in quanto si tratta di strumenti in grado di garantire, al contempo, il rispetto dei saldi di finanza pubblica e il conseguimento degli obiettivi posti. Si osserva tuttavia che il rinvio, non solo in una prima fase d'urgenza, ad un decreto interministeriale per la rideterminazione dell'ammontare dei benefici, sussidi ecc. che sono prossimi all'esaurimento dei pertinenti stanziamenti, altera significativamente il rapporto Governo-Parlamento in ordine alle scelte allocative delle risorse pubbliche.

Alla luce della modulabilità degli interventi previsti in materia di presa in carico dei soggetti in questione da parte dei servizi sociali e per il lavoro e della loro sostanziale sovrapposibilità rispetto all'assetto previgente in materia, si ritiene adeguato presidio a tutela dei saldi la clausola d'invarianza finanziaria di cui ai commi 7 e 15.

CAPO II

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

Articolo 14

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008:

- la lettera *a*), modificando l'articolo 18, comma 1, lettera *a*), introduce l'obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza;
- la lettera *b*), integrando l'articolo 21, comma 1, lettera *a*), estende ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all'introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV;
- la lettera *c*), intervenendo sull'articolo 25, comma 1, prevede l'obbligo in capo al medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l'adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti;
- la lettera *d*), integrando l'articolo 37, comma 2, introduce fra le finalità degli accordi in materia di sicurezza anche il monitoraggio sull'applicazione di quanto previsto dagli accordi stessi in

materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;

- la lettera *e*), sostituendo il comma dell'articolo 71, dispone che i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio (in materia di “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro) e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente;
- la lettera *f*), sostituendo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 72, impone a chiunque conceda in uso o noleggi attrezzature senza operatore di acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo;
- la lettera *g*), aggiungendo il comma 4-*bis* all'articolo 73, stabilisce che il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro;
- la lettera *h*), integrando l'articolo 87, comma 2, lettera *c*), prevede una sanzione per la violazione della nuova fattispecie, di cui alla precedente lettera *g*).

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto meramente ordinamentale.

Infatti, provvede a specificare e integrare alcuni obblighi di legge in capo ai datori di lavoro, lavoratori autonomi, medico competente e altro, che non hanno alcun impatto finanziario per lo Stato.

Occorre viceversa evidenziare che le novità introdotte dalla disposizione – quali, in particolare, l'estensione ai lavoratori autonomi delle misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con riferimento all'introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV, nonché l'obbligo del datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico – sono destinate ad incidere positivamente sulla frequenza degli eventi infortunistici così da ridurre, conseguentemente, le prestazioni assicurative.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che la lettera a) appare suscettibile di estendere i casi in cui sussiste l'obbligo di nominare il medico competente, finora limitati a quelli espressamente previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Poiché la norma è applicabile anche alle PP.AA., andrebbero fornite assicurazioni che non vi sono settori al loro interno per i quali la stessa troverebbe concreta applicazione, il che potrebbe essere invece astrattamente ipotizzabile. L'eventuale necessità di nominare ulteriori medici competenti è infatti chiaramente onerosa.

Articolo 15

(Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva)

Il comma 1 dispone che, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.

Il comma 2 prevede che le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, siano individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il comma 3 stabilisce che alle attività previste dai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica in quanto interamente finanziata con le risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 3, della presumibile esiguità di eventuali oneri, di possibili ritorni positivi per effetto di controlli maggiormente mirati e dei chiarimenti forniti dalla RT.

Articolo 16

(Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano)

L'articolo prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) destini un contingente di proprio personale ispettivo, adeguatamente qualificato, allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria - relativamente agli ambiti del lavoro e della legislazione sociale - nel territorio della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il contingente suddetto opera avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL.⁹

⁹ L'Ispettorato nazionale del lavoro non è strutturalmente presente nei territori citati, in quanto, ai sensi degli statuti speciali della Regione siciliana e della regione Trentino-Alto Adige, la disciplina e lo svolgimento delle attività in materia di vigilanza sul lavoro e sul rispetto della legislazione sociale rientrano nelle competenze delle relative autonomie speciali territoriali. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato nazionale del lavoro "provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di

La RT esordisce rilevando che la disposizione non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica atteso che impiego del personale ispettivo avverrà attraverso l'utilizzo delle risorse già a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Più in particolare, segnala che il personale ispettivo dell'Ispettorato è già dotato della strumentazione necessaria per poter svolgere la propria attività (PC portatili, scheda SIM ecc.) e che pertanto non è richiesto l'utilizzo di strumenti messi a disposizione degli Istituti.

Non è inoltre prevista alcuna spesa di missione ai fini della operatività di tale personale presso le sedi di INPS e INAIL. L'assegnazione presso una sede del territorio siciliano ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano è infatti da considerarsi al pari della assegnazione presso una sede dell'Ispettorato situata in qualsiasi altra parte del territorio nazionale.

Rileva che il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro già considera le spese per tutti gli ispettori in organico e la circostanza che l'attività venga svolta in Sicilia ovvero nelle province autonome di Trento e di Bolzano non rileva, poiché se fosse svolta in altra sede le spese per l'attività andrebbero comunque sostenute.

Conclude assicurando che la disposizione, pertanto, non determina ulteriori spese, atteso che le stesse saranno uguali a quelle che l'Ispettorato sosterrrebbe se il personale ispettivo operasse in qualsiasi altra regione d'Italia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT si limita ad assicurare che le attività dell'Ispettorato negli ambiti territoriali indicati dalle norme non determineranno nuove spese non essendo previste spese di missione e disponendo il personale già delle dotazioni necessarie, si osserva però che l'ampliamento delle attività alla regione siciliana e alle province di Trento e Bolzano finora esclusi si rifletterà sul fabbisogno di personale per il funzionamento dell'ente dovendo sottrarre il personale che sarà individuato nel contingente ispettivo dedicato da altri territori o funzioni.

interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di promuoverne l'uniformità a livello nazionale".

Articolo 17, commi 1-3

(Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

Il comma 1, al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, istituisce, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 2 demanda ad un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione dei requisiti e delle modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno *una tantum* corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del DPR n. 1124 del 1965.

Il comma 3 provvede alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT afferma che l'andamento delle denunce di infortunio per eventi mortali accaduti a studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, per gli anni dal 2018 al 2022 è quello riportato nelle tabelle A e B.

Tabella A DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI DI SCUOLE PUBBLICHE STATALI

Modalità di accadimento	Denunce in complesso					Di cui mortali				
	2018	2019	2020	2021	2022*	2018	2019	2020	2021	2022*
In itinere	1.888	2.326	754	1.400	1.881	1	1	2	2	1
In occasione di lavoro	75.657	76.554	22.786	38.621	58.718	1	4	3	0	3
TOTALE	77.545	78.880	23.540	40.021	60.599	2	5	5	2	4

(*) anno 2022 aggiornato al 31.12.2022

Tabella B DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI DI SCUOLE PRIVATE E PUBBLICHE NON STATALI

Modalità di accadimento	Denunce in complesso					Di cui mortali				
	2018	2019	2020	2021	2022*	2018	2019	2020	2021	2022*
In itinere	49	58	9	38	58	0	0	0	0	0
In occasione di lavoro	2.965	3.159	3.112	2.892	2.905	0	0	0	0	0
TOTALE	2.941	2.963	944	1.772	2.084	0	0	0	0	0

(*) anno 2022 aggiornato al 31.12.2022

L'andamento degli infortuni accaduti a studenti nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ora percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) è disponibile solo dal 2021. I dati sono riportati nella seguente tabella C:

Tabella C DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)

Modalità di accadimento	Denunce in complesso		di cui mortali	
	2021	2022	2021	2022 (*)
In itinere (**)	31	162	0	0
In occasione di lavoro	225	1.941	1	2
Totale	256	2.103	1	2

Le tabelle del tribunale di Milano riportano per l'anno 2021 una liquidazione per danno non patrimoniale causato dalla perdita di un figlio compresa tra 168.500 e 336.500 euro.

Le stesse tabelle per l'anno 2022, avendo cambiato metodologia di calcolo (basata ora su un valore punto di 3.365 euro, ottenuto come rapporto tra 336.500 euro e 100), prevedono tre livelli di risarcimento e precisamente un risarcimento minimo pari a 249.000 euro, uno medio di 299.000 euro e un risarcimento massimo di 336.500 euro.

Ciò premesso, al fine di disporre di una dotazione finanziaria del Fondo adeguata, si ipotizza una media di circa 6 infortuni mortali all'anno e una misura del sostegno economico per infortunio rapportato all'importo massimo del risarcimento previsto dalle tabelle di Milano.

Utilizzando i criteri di cui sopra si stima pertanto in 2 milioni di euro la dotazione annuale del Fondo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative	s	c	10,0	2,0	2,0	2,0	10,0	2,0	2,0	2,0	10,0	2,0	2,0	2,0
3	Riduzione Tabella A – MLPS	s	c	-10,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0	-2,0	-2,0

Al riguardo, si premette che, sulla base dei dati e dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni in termini di quantificazione, che appare congrua rispetto alle esigenze pregresse e a quelle presumibili per il futuro, nel presupposto che il *quantum* del sostegno si attesti sui livelli riportati dalla RT. Si osserva peraltro un disallineamento tra testo normativo ed RT posto che la norma fa riferimento ad un sostegno economico mentre la RT si riferisce ai criteri di liquidazione del danno. Pur essendo demandata al decreto ministeriale la definizione dei requisiti di accesso, la norma potrebbe consentire l'erogazione di sostegni anche in casi in cui non sia riconoscibile il risarcimento del danno.

Sul punto, si evidenzia che il rinvio a un successivo decreto interministeriale della determinazione del sostegno economico previsto, senza indicazione di alcun criterio orientativo, desumibile soltanto dalla RT, da un lato, sottrae al Parlamento la possibilità di una compiuta e certa valutazione dell'impatto della misura e, dall'altro, presuppone che tale decreto si attenga alle valutazioni della RT, al fine di garantire la sufficienza della somma stanziata, che comunque sembra rappresentare un limite massimo di spesa.

Articolo 17, commi 4 e 5

(Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

I commi integrano con ulteriori disposizioni la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), contenuta nei commi da 784 a 787 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018).

In particolare, il comma 4 stabilisce il principio per cui la progettazione dei PCTO deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche.

A tal fine, impone alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione l'individuazione, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del docente coordinatore di progettazione (comma 784-bis); demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'individuazione delle modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei PCTO (comma 784-ter); prevede l'integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte delle imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza con un'apposita sezione con l'indicazione delle misure specifiche di prevenzione dei rischi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare per gli studenti nei PCTO (comma 784-quater).

Il comma 5, alle lettere a) e b), aggiorna l'articolo 1 della L. n. 107/2015 e prevede che la sezione speciale del registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro, deve consentire la condivisione di ulteriori informazioni, oltre quelle già previste, relativamente a ciascuna impresa iscritta (lettera a), che modifica in tal senso il comma 41, lettera b) e stabilisce che il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», devono assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO (lettera b), che introduce il nuovo comma 41-bis).

La RT evidenzia sulla sul comma 4, cpv 784-quater che la seconda parte della disposizione, relativa ai PCTO, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza dello Stato. Il comma 4, infatti, interviene per rendere più efficiente l'istituto dei PCTO e per garantirne la sicurezza nel suo svolgimento.

Con riferimento all'introduzione del comma 784-bis all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, precisa che le figure dei docenti coordinatori vengono remunerate con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa assegnato ogni anno a ciascuna istituzione scolastica.

Pertanto, assicura che la norma non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con l'introduzione del comma 784-*ter*, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per definire le modalità con cui effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Assicura che la disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'introduzione del comma 784-*quater* riferisce che l'integrazione, da parte delle imprese ospitanti i PCTO, del documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in PCTO.

Evidenzia che all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza, pertanto, determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sul comma 5, evidenzia che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri. Infatti, la piattaforma e il registro per l'alternanza scuola-lavoro sono già operativi, pertanto, all'attuazione dello stesso si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce degli elementi forniti dalla RT per cui i docenti coordinatori riceveranno una remunerazione, la disposizione andrebbe riformulata nel senso che la stessa non dovrebbe indicare che alla previsione della nuova figura di docente coordinatore delle competenze trasversali si provveda "senza nuovi o maggiori oneri", ma piuttosto "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Per i profili di quantificazione, sul comma 4, cpv 784-*bis*, considerando che la nuova figura dei docenti coordinatori di progettazione secondo la RT sarà remunerata a valere delle risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente a valere del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa¹⁰ che è assegnato ogni anno a ciascuna istituzione scolastica, va evidenziato che in tal modo si provvede a però a coprire l'onere per una figura di nuova istituzione, attraverso le risorse già stanziata a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe fornito un quadro di sintesi degli emolumenti medi annui lordi ipotizzabili per tali nuove figure a titolo di compensi per l'incarico in aggiunta ad indicazioni circa la platea prevista di tali figure da raffrontare con la quota considerata rimodulabile del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa in modo da dimostrarne la compatibilità.

¹⁰ Si rammenta che la dotazione del capitolo relativo al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (n.1282) dello stato di previsione del dicastero dell'istruzione iscritto nel bilancio dello Stato 2023/2025 reca uno stanziamento annuo di 1,154 miliardi di euro, da destinarsi alle scuole di ogni ordine e grado.

Quanto al comma 5, posto che la RT certifica che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri, andrebbe comunque confermato che il pur prevedibile, necessario adeguamento della infrastruttura informatica indispensabile a consentire d'ora innanzi l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) non determini ulteriori fabbisogni di risorse.

Articolo 18

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore)

Il comma 1, allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, introduce l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del DPR n. 1124 del 1965 anche per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Il comma 2, ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, comprende nell'assicurazione, se non già previste dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del citato DPR (che limita sostanzialmente la tutela solo alle figure che *“attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro”*), le seguenti categorie:

- a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di *istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)*, dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di *istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)* e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

Il comma 3 stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Il comma 4 impone di conservare le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

La RT ribadisce che la proposta normativa amplia, esclusivamente per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023-2024, l'estensione dell'assicurazione obbligatoria oltre i limiti tracciati dall'articolo 4, comma 5, del DPR n. 1124 del 1965, tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo del sistema nazionale di istruzione e formazione, superando altresì il limite oggi previsto per la tutela ai soli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, comprendendo così anche gli infortuni occorsi in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall'articolo 1 del Testo Unico. Tale copertura si configura come "rischio in aula".

Nella stima dell'onere complessivo della copertura assicurativa (copertura vigente ed estensione della tutela) non sono state effettuate valutazioni aggiuntive per i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), introdotti con la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), in sostituzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ipotesi che i PCTO attualmente possano essere considerati pienamente attuati e quindi con le eventuali relative prestazioni già presenti tra gli oneri vigenti.

La gestione assicurativa della scuola statale

I docenti e gli alunni/studenti della scuola statale sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante il sistema della Gestione per Conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., con le modalità previste dal D.M. 10 ottobre 1985.

Gli Enti che assicurano i propri dipendenti attraverso la Gestione per Conto dello Stato non pagano un premio assicurativo all'Inail, ma rimborsano all'Istituto le prestazioni da quest'ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione.

La platea degli assicurati, comprensiva degli alunni della scuola dell'infanzia, è costituita da circa 10 milioni di persone.

Per il calcolo del numero degli alunni/studenti si è fatto riferimento al documento pubblicato dal Ministero dell'Istruzione – Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2022/2023" – e ai dati sugli studenti iscritti alle università statali e agli istituti AFAM pubblicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, riferiti all'anno accademico 2021/2022. Nel computo sono stati considerati anche gli studenti dei corsi post universitari (specializzazioni, master e dottorati) e post diploma degli istituti AFAM (master e specializzazioni).

Per il calcolo del numero dei docenti si è fatto riferimento al documento sopra citato pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e al numero di tutti i docenti universitari (docenti di ruolo, ricercatori a tempo determinato, docenti a contratto e titolari di

assegni di ricerca) presenti negli atenei statali nel 2021 e a tutti i docenti degli istituti AFAM (docenti di ruolo, docenti a contratto e a tempo determinato) per l'anno accademico 2021/2022, ad esclusione di quelli degli istituti legalmente riconosciuti (dati pubblicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca), nonché ai dati del Conto annuale, anno 2021, pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tabella 1 – Numero medio degli assicurati per tipologia

Tipologia di assicurato	Numero medio assicurati
Insegnanti ⁽¹⁾	1.078.600
Alunni e studenti ⁽²⁾	8.186.500
Alunni scuola infanzia	822.000
Totale	10.087.100

(1) Dalla scuola materna all'università

(2) Dalla scuola primaria all'università

Il “rischio in aula” per i docenti della scuola statale

La stima della maggiore spesa per il “rischio in aula” è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all'istruzione (dalle scuole dell'infanzia all'università), voce di lavorazione 0611 del settore terziario.

Nell'effettuare la valutazione si è tenuto conto dell'assenza di copertura assicurativa da parte dell'Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea della Gestione per Conto dello Stato.

Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua pari a 24.548 euro (retribuzione media annua del grande gruppo tariffario 0 per l'anno 2021, riportata al 2022 con l'ipotesi di crescita delle retribuzioni unitarie dell'industria) e abbattendo l'esposizione annua al rischio del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.).

La maggiore spesa per la copertura del rischio in aula, nell'anno scolastico 2023-2024, è stimata in circa 4,3 milioni di euro.

Per i docenti la disposizione prevede anche la copertura assicurativa del rischio di infortunio *in itinere*, garantendo fondamento normativo all'estensione della tutela assicurativa dei docenti, sinora affermata solo in via interpretativa.

La maggiore spesa nell'anno scolastico 2023-2024 della copertura *in itinere* è stimata, sempre con riferimento alla voce tariffaria relativa all'istruzione della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario, in circa 6,9 milioni di euro.

Nel complesso la maggiore spesa per l'anno scolastico 2023/2024 per la copertura del "rischio in aula" e del rischio di infortunio *in itinere* è stata valutata in circa 11,2 milioni di euro.

Il "rischio in aula" per gli alunni/studenti della scuola statale

La stima del maggiore onere per il "rischio in aula", come per i docenti, è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all'istruzione.

Si precisa che per la valutazione non si è tenuto conto della copertura assicurativa da parte dell'Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea e che la copertura delle quote integrative delle rendite dirette e quella delle rendite a superstite è stata ipotizzata soltanto su una quota di studenti universitari pari al 10%.

Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua di riferimento pari a 17.780,70 euro (minimale di rendita in vigore dal luglio 2022).

Per gli alunni/studenti dalla scuola primaria all'università, l'esposizione al rischio, ipotizzata per 9 mesi l'anno, è stata abbattuta del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.).

Per gli alunni della scuola dell'infanzia l'esposizione al rischio è stata ipotizzata per 11 mesi l'anno.

Nel complesso, la maggiore spesa per la copertura del "rischio in aula" degli alunni/studenti dalla scuola d'infanzia all'università, nell'anno scolastico e accademico 2023/2024 della norma è stimata pari a circa 19,9 milioni di euro.

Le spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative

Per le spese di amministrazione e per quelle relative agli accertamenti medico-legali e alle prestazioni integrative è stata effettuata la valutazione ipotizzando una frequenza di denunce di eventi lesivi analoga a quella rilevata per la voce tariffaria relativa all'istruzione della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario.

Nel caso dei docenti, la frequenza è stata calcolata comprendendo gli infortuni *in itinere* e abbattendo del 10% l'esposizione al rischio di infortunio, per i soli casi in occasione di lavoro, per tenere conto di una stima delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra).

Alla frequenza delle denunce per gli alunni/studenti dalla primaria all'università è stato applicato un abbattimento per tenere conto della minore esposizione al rischio in termini temporali (9 mesi su 12) e delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra), ipotizzate in media pari al 10%.

Alla frequenza delle denunce per gli alunni della scuola di infanzia è stato applicato un abbattimento per tenere conto della sola minore esposizione al rischio in termini temporali (11 mesi su 12).

Sulla base del costo unitario applicato a ciascuna denuncia è stato valutato l'onere, separatamente per docenti e alunni/studenti, che si ritiene possa essere addebitato per tutte le denunce di eventi lesivi, comprese quelle che vengono già presentate all'Istituto.

All'onere così ottenuto, per tutta la platea assicurata, ad eccezione degli alunni della scuola dell'infanzia, è stato sottratto l'importo attualmente addebitato alla gestione per il complesso delle denunce presentate in media ogni anno.

Nel caso dei docenti si stima che l'onere aggiuntivo, dovuto alle denunce presentate in seguito all'ampliamento delle coperture, sia pari nell'anno scolastico 2023-2024 a circa 4 milioni di euro.

Nel caso degli alunni/studenti dalla scuola dell'infanzia all'università, invece l'onere aggiuntivo per le spese connesse alle denunce di infortunio è stimato per l'anno scolastico e accademico 2023-2024 in 12,6 milioni di euro.

Non si è ritenuto opportuno assegnare i maggiori costi di amministrazione per la gestione delle nuove rendite in portafoglio, dovute alla revisione normativa, in quanto queste ultime verranno costituite gradualmente nel corso degli anni.

Riepilogo degli oneri per le coperture assicurative di docenti e alunni/studenti della scuola statale

La spesa aggiuntiva a carico della gestione, per l'anno di assicurazione previsto, è stimata in 17,3 milioni per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024. Dal 2025 sussiste l'onere derivante dalle prestazioni a carattere permanente generate dall'assicurazione per il solo anno in esame e stimato in 5 milioni di euro annui dal 2025 (sulla base della stima che il 15% della spesa per prestazioni sia connesso a rendite).

La RT infine precisa che la prevista conservazione nel conto dei residui delle somme di cui al comma 4 per l'utilizzo nell'esercizio successivo scaturisce dal fatto che l'erogazione delle stesse avviene solo successivamente alla presentazione dei rendiconti da parte dell'INAIL.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1-2	Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore	s	c	17,3	30,4	5,0	5,0	17,3	30,4	5,0	5,0	17,3	30,4	5,0	5,0

Al riguardo, sulla base dei dati relativi alle platee coinvolte e dei livelli retributivi (effettivi o nozionali) riportati, le stime della RT appaiono fra loro coerenti. Tuttavia, si osserva che la retribuzione annua ipotizzata pari a 24.548 euro è più bassa della media del comparto che si attesta sui 30.000 euro annui secondo i dati del conto annuale della Ragioneria dello Stato. Andrebbe quindi chiarito come è stata formulata l'ipotesi, se sono state escluse indennità accessorie e poi il procedimento di calcolo per arrivare alla quantificazione dell'onere.

Inoltre, in assenza di indicazioni numeriche sul numero di eventi che sono stati considerati e sul valore unitario medio dei trattamenti, non è possibile un riscontro puntuale della quantificazione relativa al biennio 2023-2024, anche se l'ordine di grandezza degli oneri appare plausibile. Chiarimenti andrebbero poi forniti in ordine all'origine della stima di un 15% di spesa per prestazioni che sarebbe connesso a rendite, al fine di verificare la congruità dell'onere a regime.

Inoltre, in relazione agli obblighi assicurativi posti in capo a soggetti privati, assumendo un'equivalenza finanziaria fra premi versati e prestazioni fornite (con effetti quindi nulli, almeno *ex ante*, sul bilancio dell'INAIL), si osserva che i premi versati risulteranno *ope legis* deducibili dal reddito d'impresa, in quanto obbligatori, con conseguenti riflessi negativi sul corrispondente gettito fiscale.

CAPO III

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI LAVORO

Articolo 19

(Fondo nuove competenze)

Il comma 1 incrementa il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 (finalizzato a consentire che si attuino specifiche intese fra le parti sociali volte alla rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi), nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, delle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi per le politiche attive e l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

Il comma 2 prevede che mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 siano finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021, che appunto demandava ad un decreto ministeriale, fra l'altro, la ridefinizione dei limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione.

La RT afferma che la proposta normativa in questione non introduce nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio dello Stato.

La copertura finanziaria è infatti assicurata dalle risorse del Piano Nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 9030 in data 1.12.2022.

Sul PN in questione è stanziato, sulla Priorità 3 *Nuove competenze per le transizioni digitale e verde*, l'importo complessivo di circa 800 milioni di euro.

La copertura finanziaria, in un'ottica di pieno impiego delle risorse, è altresì individuata nel Programma Operativo Complementare POC SPAO il quale peraltro è in fase di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di introitare le risorse nazionali rese disponibili a seguito del finanziamento al 100% da parte della Commissione europea intervenuto negli ultimi anni contabili.

La copertura finanziaria è altresì garantita dall'impegno di eventuali economie delle risorse destinate già all'intervento, afferenti al Programma operativo nazionale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, Sistemi di Politiche Attive per Occupazione (PON SPAO). Al riguardo, in base ai dati di monitoraggio della prima attuazione del fondo, si può stimare un minore utilizzo delle risorse assegnate ai singoli datori di lavoro pari a circa il 10%.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, essendo gli oneri degli interventi in questione modulabili nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili, le cui finalizzazioni vengono di fatto ampliate.

Articolo 20

(Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

La norma dispone che le risorse del fondo bonus trasporti per il 2023 previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

La RT evidenzia che il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, all'art. 35, avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico*", ha introdotto il c.d. "bonus trasporti", quale misura di

sostegno al reddito e di contrasto all'impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica globale.

L'articolo 27 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, ha modificato il suddetto articolo 35, aumentando il precedente finanziamento a 180 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 12 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 ha rifinanziato il Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti con l'incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Infine, l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha limitato la disponibilità complessiva del Fondo bonus trasporti, con la riduzione di 50 milioni, portando, in definitiva, l'ammontare del fondo in questione a 140 milioni.

Alla data del 1° marzo 2023, a fronte di 2461 istanze pervenute al 28 febbraio 2023, è stata riscontrata la legittimità di 1.834 richieste di rimborso, per una spesa di euro 142.715.342,05, di cui 70.273.044,48, già liquidate (decreto direttoriale n. 40/275 del 19 ottobre 2022, decreto direttoriale n. 40/326 del 15 novembre 2022, decreto direttoriale n. 40/393 del 7 dicembre 2022).

Risultano, peraltro, in fase di istruttoria 3 ulteriori istanze, per un onere pari ad euro 15.318,23.

Considerato lo stanziamento previsto a legislazione vigente e le istanze pervenute oltre il 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023, la RT evidenzia, dunque, l'impossibilità di poter liquidare tutte le somme correttamente rendicontate, stante il superamento del limite di spesa per l'anno 2022, per l'importo di euro 2.730.660,28 (= 142.715.342,05 + 15.318,23 – 140.000.000).

La RT chiarisce che con la norma in esame, pertanto, si propone di utilizzare, nei limiti del predetto importo, le risorse previste, per il 2023, dall'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, anche per le richieste di rimborso presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente all'anno 2022, entro il 28 febbraio 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si ricorda che il DL 5/2023, da cui vengono attinte le risorse a copertura, ha istituito un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale¹¹. Pur trattandosi

¹¹ Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è

di un buono riconosciuto nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, andrebbe assicurato che la riduzione delle risorse sul fondo bonus trasporti per il 2023 non pregiudichi le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 21

(Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)

Il comma 1, inserendo il comma 6-*bis* nell'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, permette, al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 150 del 2015 (si tratta dei programmi operativi nazionali in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, nonché dei progetti cofinanziati dai Fondi comunitari in tale ambito), che le risorse di cui al sesto comma (inerenti al Fondo di rotazione - istituito presso il MLPS dall'articolo 25, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio al fine di favorire l'accesso ai Fondi europei) siano destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo (Autorità di Audit, Servizi di Audit della Commissione Europea, Corte dei Conti europea ecc.) abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del PNRR in materia di politiche attive del lavoro e formazione.

La RT afferma che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma esclusivamente una estensione, in coerenza con le finalità del Fondo in parola, dei suoi possibili utilizzi.

Quanto alla copertura di eventuali spese relative a correzioni finanziarie disposte sui progetti cofinanziati dai fondi europei nell'ambito di programmi gestiti dall'ANPAL, esse potranno quantificarsi solo in esito alla chiusura dei programmi medesimi, la cui spesa è ammissibile nel ciclo di programmazione in chiusura fino al 31 dicembre 2023. Si specifica che a tal fine negli anni passati è stato costituito un apposito "fondo di riserva per la responsabilità sussidiaria", che ha accumulato risorse per 80 milioni di euro, vincolate nell'avanzo di amministrazione in quanto ad oggi non utilizzate. L'accumulo è stato quantificato in maniera da essere inferiore al 2% della dotazione dei programmi interessati, considerato un tasso di errore fisiologico. Ad oggi le correzioni risultano ad ogni modo in un ordine di grandezza di circa 10 milioni di euro.

In relazione alla possibilità di utilizzare le risorse del Fondo a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del PNRR in materia di politiche attive del lavoro e formazione, in sede di previsione di bilancio per il 2023, approvato con nota del Ministro del lavoro n. 3538 del 27 febbraio 2023, è stato a tal fine appostato un ammontare di risorse pari a circa 23 milioni di euro.

cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le somme utilizzate a copertura non corrispondono comunque a risorse rivenienti dall'Unione europea, in ordine alle quali sarebbe stato ipotizzabile l'insorgere di contenziosi con le autorità unionali in conseguenza della presente disposizione.

Articolo 22 ***(Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale)***

Il comma 1, con effetto dal 1° giugno 2023, integrando l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021, riconosce la maggiorazione ivi prevista (attualmente tale maggiorazione è riconosciuta per ciascun figlio minorenni presente in nuclei in cui entrambi i genitori sono in vita e percettori di reddito da lavoro, in misura pari a 32,4 euro mensili nel 2023, per un ISEE pari o inferiore a 16.215 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 43.240 euro (o in mancanza di ISEE)) anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.

Il comma 2, per effetto di quanto disposto dal comma 1, incrementa le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021, di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13 milioni di euro per l'anno 2028 e 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati nei termini anzidetti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, relativa al pensionamento anticipato dei cd. lavoratori precoci.

La RT riferisce che nel corso del primo anno di vigenza dell'AUU si sono verificati decessi di uno dei due genitori durante la fruizione della prestazione con la maggiorazione in esame, in circa 3.200 nuclei, ciascuno mediamente con 1,6 minori di età media pari a 8,5 anni.

Ipotizzando che il numero dei nuclei beneficiari della proposta si incrementi cautelativamente in misura pari all'1% annuo, che il numero medio dei figli beneficiari della maggiorazione rimanga stabilmente pari a 1,6 per nucleo, che i decessi si equidistribuiscono nei 12 mesi di ciascun anno e che la maggiorazione dopo la morte di uno dei due genitori verrà percepita nella sua misura massima per la durata di 5 anni, la stima dell'onere è esposta nel prospetto che segue, che tiene conto del numero di ratei riconosciuti nel 2023 a partire da giugno.

anno	Numero dei beneficiari medi mensili	Maggior onere annuo (milioni di euro)
2023	25.600	6,6
2024	25.856	11,5
2025	26.115	11,9
2026	26.376	12,3
2027	26.640	12,6
2028	26.906	13,0
2029	27.175	13,4

In merito alla copertura, la RT precisa che sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo scrutinio 2023, come emerso da apposita Conferenza dei servizi effettuata dalle amministrazioni interessate, risulta possibile la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 in misura pari agli importi indicati senza compromissione del relativo riconoscimento dei benefici in esame per gli accessi alla prestazione. Pertanto da tale riduzione ne corrispondono conseguenti economie di spesa. Nei termini sopra esposti dall'articolo in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1-2	Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale per i minori appartenenti a nuclei con un solo genitore lavoratore, ove l'altro risulti deceduto	s	c	6,6	11,5	11,9	12,3	6,6	11,5	11,9	12,3	6,6	11,5	11,9	12,3
3	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 203 della L. 232/2016-pensionamento dei lavoratori precoci	s	c	-6,6	-11,5	-11,9	-12,3	-6,6	-11,5	-11,9	-12,3	-6,6	-11,5	-11,9	-12,3

Al riguardo, si osserva che la quantificazione risulta sostanzialmente corretta, nel presupposto che sia confermato che i nuclei familiari in questione in cui è avvenuto il decesso di uno dei due genitori sono effettivamente stati circa 3.200 nel primo anno di vigenza dell'AUU. Non vengono forniti dati sulla distribuzione per livelli di ISEE delle famiglie beneficiarie e si prende atto che nella costruzione dell'onere è stato considerato sempre l'importo massimo della maggiorazione, anche leggermente sovrastimato (l'importo medio mensile per il 2023 sarebbe di 36,83€, superiore al massimo riconoscibile di 32,4€).

Per quanto riguarda la copertura, fermo restando che le risorse necessarie appaiono teoricamente ampiamente disponibili (lo stanziamento inciso ammonta attualmente a 600 milioni di euro per il 2023, 605,9 milioni per il 2024, 621,2 milioni per il 2025 e ad importi crescenti per gli anni successivi), si prende atto del fatto che dalle risultanze finora emerse nell'utilizzo di tali risorse e dalle richieste pervenute si può ritenere impregiudicata dalla disposizione in esame l'erogazione dei benefici pensionistici previsti in favore dei lavoratori precoci. Sarebbero comunque opportune

rassicurazioni anche in via prospettica considerato che l'autorizzazione di spesa riconosce un beneficio permanente.

Articolo 23

(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali)

Il comma 1, modificando l'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 463 del 1983, modifica l'ammontare edittale delle sanzioni amministrative previste in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, che cessa di essere compreso fra 10.000 e 50.000 euro per collocarsi fra una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.

Il comma 2 impone che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 gli estremi della violazione siano notificati, in deroga all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

La RT ricorda che l'attuale regime sanzionatorio per l'omesso versamento delle ritenute di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 463 del 1983 prevede:

- per importi superiori a 10.000 euro la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032;
- per importi fino a 10.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Il datore di lavoro non è punibile, né soggetto alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. La disposizione in esame intende mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezzo dell'importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo. Dai dati forniti dalla DC entrate dell'INPS risulta che le omissioni fino a tutto il 2019 notificate ma non sanate nei tre mesi successivi e non superiori a 10.000 euro sono circa 1.035.000. L'importo medio omesso risulta di circa 465 euro. La norma che si intende modificare sta trovando una prima applicazione ma allo stato non ci sono consolidati effetti nei tendenziali di finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le sanzioni vengono conteggiate nel bilancio dell'INPS solo al momento dell'incasso e non al momento dell'accertamento del relativo credito. Tra l'altro si consideri che l'attuale regime sanzionatorio particolarmente severo rende poco probabile l'incasso di importi consistenti soprattutto in periodi di difficoltà economica, diversamente con sanzioni più moderate si renderebbe più esigibile il credito con effetti finanziari migliorativi. Pertanto, si ritiene che la disposizione non produca effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate.

Al riguardo, non si ritiene condivisibile l'impostazione adottata dalla RT. Pur concordando in ordine ai criteri di contabilizzazione delle entrate da sanzioni, peraltro validi in linea generale, si osserva che la valutazione della RT in merito alla presunta difficoltà di acquisire in concreto somme molto consistenti per sanzioni (quali

sarebbero quelle attualmente previste) in periodi di crisi economica appare discutibile, sia per la qualificazione dell'entità delle sanzioni finora previste e dell'attuale situazione economica, sia per la natura indiretta di un tale tipo di effetti, sia perché, comunque, in assenza – per definizione- di pagamenti volontari in sanatoria nei primi 3 mesi, si tratterebbe comunque di avviare procedure esecutive, il cui esito non può che essere peggiorativo a fronte di pretese inferiori. Inoltre, si evidenzia che, volendosi valutare effetti indiretti di *compliance* correlati all'entità delle sanzioni, andrebbero considerati anche gli effetti di deterrenza che possono essere raggiunti dall'attuale normativa, destinati ad essere significativamente attenuati dalla nuova disciplina. Inoltre, sulla base dei dati riportati dalla RT sull'importo medio omesso, assumendo l'irrogazione delle sanzioni al livello più basso previsto da entrambe le normative, si può supporre che la singola sanzione si attesti attualmente sui 700 euro, anziché sui 10.000 euro finora previsti. Anche alla luce del numero di sanzioni indicate dalla RT (oltre 1 milione e peraltro limitate a tutto il 2019), pur riconoscendo che gran parte di esse risulterà ormai inesigibile, non appare pertanto plausibile e certamente non prudentiale l'asserzione conclusiva della RT in ordine all'assenza di effetti negativi in termini di minori entrate.

In relazione al comma 2, si osserva che la deroga potrebbe determinare minori entrate, in quanto impone di effettuare la notifica e quindi implicitamente anche l'accertamento entro il secondo anno successivo, mentre attualmente sono previsti cinque anni per l'accertamento e poi novanta giorni per la notifica, decorrenti dall'accertamento.

Articolo 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 19, del decreto legislativo n. 81 del 2015:

- la lettera a), sostituendo le lettere a), b), b-*bis*) del comma 1, modifica le condizioni fra le quali deve esserne rispettata almeno una affinché il contratto a termine possa avere una durata compresa fra 12 e 24 mesi. Tali condizioni sono individuate:
 - a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 (finora in caso di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori);
 - b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (finora in caso di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria);
 - b-*bis*) in sostituzione di altri lavoratori (finora in caso di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51);
- la lettera b) abroga il comma 1.1, che prevede che il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, possa essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verificano specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-*bis*) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022;
- la lettera c), aggiungendo il comma 5-*bis*, esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al (nuovo) comma 1 ai contratti stipulati dalle PP.AA., nonché ai contratti di lavoro a tempo

determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87 del 2018.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di intervento normativo di carattere ordinamentale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 25

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015)

Il comma 1, inserendo il comma 1-*quater* nell'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, rende possibile fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, di rimodulare, con accordo integrativo in sede ministeriale, le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-*bis* (riguardanti i lavoratori che si trovino a non più di 5 anni dal raggiungimento dei requisiti minimi, anticipati o di vecchiaia, per il pensionamento), entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-*bis* (erogazione di un'indennità da parte del datore di lavoro corrispondente alla pensione teoricamente maturata al momento della cessazione, ridotta dell'ammontare della NASPI nel frattempo spettante), previsti nell'originario contratto di espansione.

La RT afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, perché restano fermi gli impegni di spesa già autorizzati e i contingenti di lavoratori già previsti nei contratti di espansione originariamente stipulati. L'accantonamento individuato da ciascun datore di lavoro che avesse sottoscritto il contratto di espansione entro il 2022 subirà conseguentemente, per la quota parte non effettivamente spesa (entro l'originaria proiezione di spesa acclusa al contratto ex articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015), una mera traslazione, senza alcun ulteriore incremento di spesa rispetto alla prima stima. Resta ferma, inoltre, l'opera di monitoraggio della spesa affidata all'INPS.

Al riguardo, andrebbe assicurato che il richiamo dell'ultimo periodo all'impegno di spesa complessivo (gli attuali limiti di spesa sono pari a 310,8 milioni di euro per il 2023, 294,6 milioni per il 2024, 173,6 milioni per il 2025 e 48,4 milioni per il 2026) sia da intendersi riferito ad ogni singola annualità, non prevedendosi cioè traslazioni di

stanziamenti da un anno ad un altro, il che richiederebbe autonoma copertura per gli anni con oneri accresciuti.

Articolo 26

(Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo n. 152 del 1997:

- la lettera a), inserendovi il comma 5-*bis*, prevede che le informazioni di cui al comma 1, lettere h) (durata del periodo di prova), i) (diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro), l) (durata dei periodi di congedo per ferie o altri motivi), m) (procedure e termini in caso di recesso), n) (importo iniziale e altri aspetti inerenti alla retribuzione), o) (programmazione dell'orario normale di lavoro e termine e condizioni per lavoro straordinario, cambiamenti di turno ecc.), p) (altri profili inerenti all'orario di lavoro e alla sua retribuzione) e r) (gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso), possano essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie;
- la lettera b), inserendovi il comma 6-*bis*, stabilisce che, ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 1997:

- la lettera a), sostituendo il comma 1, impone al datore di lavoro o al committente pubblico e privato di informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970;
- la lettera b), sostituendo il comma 8, esclude che gli obblighi informativi di cui all'articolo 1-*bis* si applichino ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di norma di mera semplificazione procedimentale.

La disposizione riguarda, infatti, le informazioni che il datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente a fornire ai lavoratori, così come richiesto dal c.d. decreto trasparenza. Peraltro, la previsione semplicemente contempla la possibilità – senza imporre alcun ulteriore obbligo – di adempiere a tale onere anche in maniera digitale-informatica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, atteso che anche per il datore di lavoro o committente pubblico gli obblighi di cui alla lettera a) del comma 2 (le disposizioni di cui al comma 1, in effetti, come asserito dalla RT, non introducono obblighi, ma attribuiscono una facoltà di scelta) appaiono di particolare tenuità e possono essere adempiuti senza aggravii di oneri.

Articolo 27 ***(Incentivi all'occupazione giovanile)***

Il comma 1, al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014, riconosce ai datori di lavoro privati, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Il comma 2 considera l'incentivo di cui al comma 1 cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge n. 197 del 2022 (incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato), in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

Il comma 3 riconosce l'incentivo nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Il comma 4 prevede la corresponsione dell'incentivo di cui al comma 1 al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

Il comma 5 dispone che la copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per 80 milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del

predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa.

Il comma 6 autorizza l'ANPAL, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 162 a 167, della legge n. 178 del 2020 (ovvero le misure decontribuzione Sud, assunzione giovani e assunzione donne), fermo restando l'importo complessivo di 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

La RT afferma che una specifica rilevazione effettuata dall'ANPAL ha fornito indicazioni sul contingente degli ingressi in Garanzia Giovani di individui di età inferiore a 30 anni verificatisi negli anni 2020 e 2021 e su quanti di questi risultino avere un rapporto di lavoro in essere alla data della rilevazione (28 febbraio 2023); sono state inoltre fornite indicazioni in merito alla distribuzione per tipologia contrattuale di tali nuovi rapporti di lavoro al momento del loro avvio.

Si è a questo punto formulata l'ipotesi che nel 2023 ci possano essere circa 70.000 nuove assunzioni di giovani under 30, delle quali il 56% (39.000 individui) con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, tipologie previste dalla norma in esame.

La stima dell'onere derivante dall'applicazione di questa disposizione normativa è stata quindi effettuata formulando una serie di ipotesi e più precisamente:

- si è considerato che soltanto il 70% della platea individuata rientri nelle specifiche condizioni richieste dalla norma;
- che vi sia un effetto attrattivo per l'incentivo proposto quantificabile in un ulteriore 30% di assunzioni;
- che della platea così determinata, soltanto il 10% non benefici di altri esoneri;
- che vi sia l'uniforme distribuzione delle assunzioni nell'intervallo temporale interessato.

Visto che le assunzioni possono avvenire dal primo giugno e fino alla fine dell'anno 2023, si sono prese in considerazione le sole assunzioni relative ai sette mesi validi ai fini della fruizione del beneficio.

Sul fronte delle retribuzioni, non avendo a disposizione dati specifici, si è fatto ricorso alle informazioni presenti negli Osservatori Statistici dell'INPS e relative ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori in somministrazione. Più nello specifico, sono stati rilevati i dati sulle retribuzioni per i contratti a tempo indeterminato, distintamente per qualifica e per classe di età, arrivando così a determinare un importo medio mensile per il 2021 pari a 1.300 euro, opportunamente rivalutato.

Dal momento che la norma proposta specifica che l'incentivo si applica ai datori di lavoro per dodici mesi, nella stima dell'onere non si è tenuto conto della tredicesima mensilità di retribuzione. Sono stati, infine, considerati gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'incentivo in esame utilizzando una aliquota media del 23%.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali.

Onere derivante dall'incentivo del 20% o del 60% ai datori di lavoro per assunzioni di giovani svantaggiati under 30 NEET registrati al PON-IOG, formalizzate da giugno a dicembre 2023

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per incentivo del 20% a favore del datore di lavoro con esonero Lordo effetti fiscali	Onere per incentivo del 60% a favore del datore di lavoro senza esonero Lordo effetti fiscali	Onere totale per incentivo a favore del datore di lavoro Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere totale per incentivo a favore del datore di lavoro Netto effetti fiscali
2023	-18,3	-6,1	-24,4	0,0	-24,4
2024	-46,0	-15,3	-61,3	9,5	-51,8
2025	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
2026	0,0	0,0	0,0	-9,9	-9,9
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

La RT rappresenta poi che il programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 è capiente rispetto agli oneri, atteso che l'attuale programmazione 2021-2027 si trova in fase di avvio e le risorse non risultano pertanto impegnate.

In merito alle misure da riprogrammare ai sensi del comma 6 la RT ricorda che le misure ivi citate sono state introdotte dalla legge di bilancio 2021 prevedendo un concorso complessivo di 4.466 milioni di euro per gli anni 2021-2022 delle risorse REACT-EU, del programma Next Generation EU, successivamente confluite nell'ambito del Programma SPAO 2014-2020.

Tuttavia, la decontribuzione prevista dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 2020 non ha completamente assorbito le risorse a essa destinate, alla luce dei requisiti aggiuntivi, previsti ai fini dell'ammissibilità della spesa nell'ambito del Fondo sociale europeo.

Per altro verso, le stime dell'INPS sulla spesa rendicontabile per le altre due misure (assunzioni giovani e assunzioni donne) sono maggiori rispetto alle previsioni, recepite nella legge di bilancio 2021.

Nel prospetto di seguito vengono riepilogate le stime sulla spesa rendicontabile e l'ipotesi di riprogrammazione delle misure nell'ambito del PON SPAO, finalizzate a garantire, da un lato, il completo assorbimento delle risorse europee del Programma e, dall'altro, la copertura finanziaria prevista complessivamente a carico delle risorse React-EU dalla legge di bilancio 2021.

PON SPAO Asse 6 - Interventi REACT-EU (Misure/Meuro)	Risorse REACT-EU 2021-2022 (LB 2021)	spesa rendicontabile 2021-2022 (stima INPS)	IPOTESI DI RIPROGRAMMAZIONE DELLE MISURE ASSE 6	VARIAZIONI CONSEQUENTI ALLA RIPROGRAMMAZIONE
Fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud (1) art. 1, commi 161-169, legge 178/2020	4.000,00	3.472,60	3.472,60	-527,40
Bonus assunzioni giovani (2) art. 1, commi 10-15, legge 178/2020	340,00	1.158,00	772,05	432,05
Bonus assunzioni donne (3) art. 1, commi 16-19, legge 178/2020	126,00	221,35	221,35	95,35
TOTALE	4.466,00	4.851,95	4.466,00	0,00
(1) Stima della spesa maturata comunicata da INPS sulla base dei dati di consolidato per il 2021 e fruito per il 2022, tenuto conto della percentuale stimata di abbattimento della spesa in ragione dei requisiti aggiuntivi di ammissibilità al PON SPAO (mentenimento occupazionale per i 9 mesi successivi al mese per il quale si certifica il beneficio, limite dei 200 mila euro per impresa) pari al 45%.				
(2) Stima della spesa maturata comunicata da INPS relativa alle assunzioni/trasformazioni avvenute nel priodo 1 gennaio 21- 30 giugno 22 . Si evidenzia che la stima della spesa non comprende le assunzioni/trasformazioni afferenti al periodo 1 luglio - 31 dicembre 22 nell'ambito del Quadro temporaneo in materia di aiuti di stato "ucraino", per il quale si è in attesa dell'autorizzazione da parte della CE.				
(3) Stima della spesa maturata comunicata da INPS relativa alle assunzioni/trasformazioni avvenute nel priodo 1 gennaio 21- 30 giugno 22 . Si evidenzia che la stima della spesa non comprende le assunzioni/trasformazioni afferenti al periodo 1 luglio - 31 dicembre 22 nell'ambito del Quadro temporaneo in materia di aiuti di stato "ucraino", per il quale si è in attesa dell'autorizzazione da parte della CE.				

La riprogrammazione del PON SPAO interesserà quindi risorse per circa 527 milioni di euro originariamente destinate alla decontribuzione Sud, che verranno destinate, in primo luogo, al bonus assunzioni donne e, in secondo luogo, al bonus assunzioni giovani, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Residua, inoltre, spesa rendicontabile a valere sulla misura assunzioni giovani che potrà essere riprogrammata nell'ambito del PON IOG, nel rispetto nel limite complessivo di 700 milioni di euro previsto dalla disposizione, contribuendo al pieno assorbimento delle risorse europee anche di tale Programma.

Trattandosi della riprogrammazione di misure già finanziate all'interno dei Programmi operativi nazionali, la disposizione in esame non determina effetti sul bilancio dello Stato né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione risulta corretta, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi assunte dalla RT. Su questi, tuttavia, sarebbe auspicabile una conferma e l'indicazione delle fonti, in particolare in ordine alla stima che soltanto il 10% di tali assunzioni non beneficerebbe di altri esoneri. Andrebbe anche approfondito il procedimento che ha portato a determinare nel 70% della platea individuata quello in possesso dei requisiti richiesti.

Inoltre l'effetto attrattivo della disposizione potrebbe essere sottostimato e non sembra comunque ispirato a criteri di prudenzialità.

Andrebbe inoltre assicurato che l'Inps sia in grado di fornire entro cinque giorni specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di risorse per l'accesso

all'incentivo. Proprio tale meccanismo peraltro assicura che sarà rispettato il limite di spesa.

In merito alla copertura, si osserva che essa appare ampiamente sovrabbondante rispetto alla stima degli oneri in relazione al 2023, mentre risulta assente rispetto ai 9,9 milioni di euro di oneri emergenti nel 2026. Le questioni andrebbero chiarite.

Non vi sono rilievi da formulare sulla prevista riprogrammazione delle risorse di cui al comma 6, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT.

Articolo 28 ***(Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)***

Il comma 1, al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della legge n. 68 del 1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate (residui di stanziamento) di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato (si tratta del "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Il comma 2 demanda ad apposito decreto del PCM o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024, la definizione delle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo.

Il comma 3 stabilisce che per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni, con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

Il comma 4 provvede alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

La RT, oltre ad illustrare analiticamente la norma, precisa che il contributo è erogato a valere sulle risorse disponibili, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, che costituiscono limite massimo di spesa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Istituzione fondo per il riconoscimento di un contributo a enti del Terzo settore e altri soggetti per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023	s c	7,0				7,0				7,0			
	Riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate di cui all'art. 104, c. 3, del DL 34/2020-Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità	e ext	7,0											
4	Riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del DL 154/2008	s k					-7,0				-7,0			

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, mentre la RT espressamente qualifica l'importo di 7 milioni di euro come limite massimo di spesa, la norma si limita ad individuare tale limite come operativo per il 2023 ma, in generale, l'alimentazione mediante la riassegnazione in spesa delle somme non utilizzate potrebbe ben riguardare anche altre annualità, per le quali nulla è disposto dalla disposizione, potendosi quindi a rigore ipotizzare che le eventuali (ulteriori) somme non utilizzate affluiscono al fondo in questione. La questione andrebbe chiarita, eventualmente puntualizzando il contenuto del dispositivo. Inoltre, si osserva che il termine per l'emanazione del decreto attuativo spira nel 2024, per cui si può presumere che il riconoscimento e l'erogazione delle somme avvenga (e comunque potrà avvenire) nel 2024, il che porrebbe evidenti problemi contabili legati alla sfasatura temporale fra disponibilità delle risorse (copertura) ed erogazione del contributo (onere). Tale eventualità appare viepiù probabile ove si consideri che le assunzioni saranno agevolate fino al 31 dicembre 2023, per cui appare quasi certo che la stessa definizione (e quindi a maggior ragione l'erogazione) del contributo avvenga soltanto nel 2024. Sempre in merito al periodo considerato per l'agevolazione, si fa presente che la sua configurazione impedirà di perseguire pienamente l'obiettivo di incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità, giacché si erogheranno contributi anche per assunzioni già avvenute (fra il 1° agosto 2022 e il 3 maggio 2023).

Inoltre, si evidenzia che il rinvio integrale, recato dal comma 2, a un successivo DPCM per la definizione, fra l'altro, anche dell'ammontare del contributo, oltre a non risultare rispettoso delle prerogative parlamentari in materia di allocazione delle risorse, stante l'indubbia rilevanza di tale parametro per valutare l'effettiva portata delle disposizioni, preclude la possibilità di effettuare qualsiasi stima della congruità delle risorse stanziare.

In merito alle risorse di cui si dispone l'utilizzo ai fini di copertura sul SNF dell'onere in esame, si osserva che esse ineriscono al "Fondo di sostegno per le strutture

semiresidenziali per persone con disabilità", istituito dall'articolo 104, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, con una dotazione limitata al 2020, per la quale era previsto il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In merito alla perdurante sussistenza in bilancio di una quota di tali risorse dopo 3 esercizi finanziari andrebbero forniti chiarimenti in termini di compatibilità con la normativa contabile. Tali chiarimenti andrebbero poi estesi ai profili strettamente quantitativi, assicurando la disponibilità delle somme ora stanziare (7 milioni di euro).

Quanto agli effetti sui saldi, si segnala che il fondo utilizzato per la copertura su cassa e indebitamento è di conto capitale, mentre la spesa da sostenere è corrente.

Articolo 29 *(Estensione della clausola di salvezza)*

L'articolo modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del Terzo settore. La novella introduce la possibilità di una deroga al principio che la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti, all'interno di ciascuno dei suddetti enti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; la possibilità di deroga viene ammessa per il caso di comprovate esigenze di acquisizione di specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale relative ad almeno uno dei seguenti ambiti: interventi e prestazioni sanitarie; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale. A tal fine, aggiorna la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117.

La RT conferma che la norma interviene sull'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 prevedendo l'estensione della "clausola di salvezza" di cui all'articolo 8, comma 3, lett. *b*). Tale clausola consente agli Enti del Terzo Settore (ETS) di poter attingere a "specifiche competenze" necessarie all'espletamento della missione in deroga al limite retributivo del 40% ed è riferibile ad un novero limitato di attività di interesse generale (interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale).

La medesima clausola non è invece prevista nell'articolo 16, con riferimento al lavoro negli enti del Terzo settore. Questo disallineamento tra due articoli che disciplinano sostanzialmente la stessa materia porta gli ETS che operano nell'ambito della ricerca a non poter usufruire pienamente dell'eccezione che il Legislatore ha previsto espressamente, conscio delle difficoltà che altrimenti si avrebbero nel reclutare personale altamente qualificato, magari dall'estero.

Assicura che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 30

(Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione)

Il comma 1 dispone che per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (procedure di consultazione, esame congiunto ecc.).

Il comma 2 riconosce i trattamenti di cui al comma 1 nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

La RT afferma che l'articolo interviene su situazioni particolari di aziende, anche in stato di liquidazione, per le quali si ritiene urgente intervenire per consentire un adeguato ulteriore periodo di tutela nella prospettiva di una definitiva riconversione dei siti industriali e una piena ripresa del lavoro ai dipendenti coinvolti dalle crisi.

Sono circa 400 i lavoratori rientranti nel campo di applicazione della norma proposta e il periodo di CIGS considerato decorre dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 (15 mesi complessivi).

La stima è stata predisposta considerando i massimali vigenti per le integrazioni salariali nel periodo di riferimento; la retribuzione media mensile, pari a 3.100 euro nel 2021, è stata rivalutata sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2023 deliberato l'11 aprile 2023. Ai fini della stima delle coperture figurative è stata considerata un'aliquota contributiva FPLD pari al 33%.

Nella tabella seguente è riportato l'onere complessivo derivante dalla norma proposta, che è pari a 13,9 milioni di euro (di cui 6,5 milioni di euro per coperture figurative).

Emendamento - Onere CIGS in deroga per aziende in situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione dal 2022, anche qualora si trovino in stato di liquidazione

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(importi in milioni di euro)

Anno	Onere per prestazione CIGS	Onere per copertura figurativa	Onere complessivo
Onere totale 2023	-6,9	-6,1	-13,0
- di cui per mesi 2022	-1,4	-1,3	-2,7
- di cui per mesi 2023	-5,5	-4,8	-10,3
Onere totale 2024	-0,5	-0,4	-0,9

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, fra l'altro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa stesso, andrebbe chiarita l'origine del termine *a quo* di efficacia della disposizione, individuato dalla RT nel 1° ottobre 2022, ma che non risulta indicato dal dispositivo. Sulla base dei dati stipendiali e della platea di beneficiari riportati dalla RT la stima e la distribuzione temporale degli oneri risultano corrette.

Articolo 31

(Completamento dell'attività liquidatoria Alitalia)

Il comma 1 prevede che l'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, in tema di Misure urgenti per il trasporto aereo, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativo alla cessazione dell'esercizio dell'impresa.

Il comma 2 dispone che a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, sono prioritariamente

destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, a titolo prudenziale, nelle previsioni non sono scontati proventi per l'amministrazione pubblica, derivanti dallo svolgimento dell'attività liquidatoria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che la norma estende fino al completamento dell'attività liquidatoria e non più fino al 31 dicembre 2023 il periodo nel quale i proventi della vendita dei beni di Alitalia vengono nettizzati di una serie di costi per essere quindi destinati in prededuzione al soddisfacimento dei crediti dello Stato. Tale circostanza appare suscettibile di incidere negativamente sull'*an* o perlomeno sul *quantum* del rimborso dei numerosi prestiti statali erogati ad Alitalia. Non si formulano comunque osservazioni, alla luce di quanto affermato dalla RT, riscontrabile dalle precedenti relazioni tecniche¹², che la norma in esame è suscettibile di incidere su entrate che, se pur previste a legislazione vigente, non risultano scontate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 32

(Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale)

Il comma 1, in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, nonché all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge n. 197 del 2022, incrementa per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge n. 160 del 2019 di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 2013.

Il comma 2, in ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, vieta a decorrere dal 1° ottobre 2023 l'utilizzo delle risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge n. 160 del 2019, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi perenti di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

¹² Art. 1 del decreto-legge n. n. 137 del 2019, articolo 11-*quater* del decreto-legge n. 73/2021, articolo 29 del decreto-legge n. 115 del 2022 e articolo 12 della legge n. 198 del 2022.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Rifinanziamento Centri Assistenza Fiscale	s	c	30,0				30,0				30,0			
3	Utilizzo del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi perenti (di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009) – MLPS	s	c	-30,0				-30,0				-30,0			

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 33

(Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico)

Il comma 1 dispone un finanziamento straordinario a favore dell'Agenzia Industrie Difesa allo scopo di promuovere l'occupazione in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, valorizzare e incrementare le competenze già esistenti e consentire l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento. Il contributo è fissato in 14.5 milioni di euro (di cui 5.5 milioni per il 2023 e 9 milioni per il 2024).

Il comma 2 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT evidenzia che l'intervento concerne il potenziamento della capacità produttiva delle unità produttive dell'Agenzia industrie Difesa ed è interamente finanziato mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Certifica che la disposizione prevede, in ragione anche delle esigenze connesse con l'avvio di corsi di formazione del personale già in servizio necessari per incrementare le relative competenze professionali, al fine di far fronte al potenziamento della produzione, dovuto all'incremento della domanda di munizioni, e per l'utilizzo delle nuove tecnologie derivanti dall'apertura di nuove filiere e con la realizzazione dei

programmi infrastrutturali dell’Agenzia, un contributo complessivo di euro 14.500.000 suddivisi in euro 5.500.000 per l’anno 2023 e in euro 9.000.000 per l’anno 2024.

Si fornisce nella tabella che segue il dettaglio dei costi dei programmi infrastrutturali, suddivisi per unità produttiva:

N.	Prov.	Località	Intervento	Importo	
				2023	2024
1	FR	FONTANA LIRI – Stabilimento Militare Propellenti	Ripartenza produzione polvere sferica e nitrocellulosa	2.000.000,00	3.500.000,00
19	PR	NOCETO – Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento	Progettazione Workshop per manutenzione / integrazione materiale pirico	3.500.000,00	5.500.000,00
			TOTALE	5.500.000,00	9.000.000,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese in conto capitale per il 2023 e il 2024, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Potenziamento capacità produttiva Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico	s	k	5,5	9,0			5,5	9,0			5,5	9,0		
2	Riduzione Tab B – DIFESA	s	k	-5,5	-9,0			-5,5	-9,0			-5,5	-9,0		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l’autorizzazione riportata al comma 1 è configurata come limite massimo di spesa per il 2023 e il 2024 e che il relativo onere si presenta rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, alla luce delle indicazioni di sintesi fornite dalla RT in merito alla circostanza che lo stanziamento si rende indispensabile ai fini della copertura delle esigenze connesse con l’avvio di corsi di formazione del personale già in servizio presso A.I.D. necessari sia per incrementare le competenze professionali del relativo personale, al fine di far fronte al potenziamento della produzione, dovuto all’incremento della domanda di munizioni, che per l’utilizzo delle nuove tecnologie derivanti dall’apertura di nuove filiere e con la realizzazione dei programmi infrastrutturali dell’Agenzia, al fine di consentire una valutazione in merito alla effettiva congruità delle risorse rispetto alle finalità dichiarate, andrebbero richiesti i dati e parametri, nonché le ipotesi considerate nella stima del fabbisogni di spesa previsto per il 2023 e il 2024.

Inoltre, venendo anche allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, va richiamata l’attenzione sulla circostanza che pur trattandosi di maggior spesa in conto capitale, il prospetto riepilogativo espone valori “simmetrici” per le due annualità anche sull’impatto previsto in termini di fabbisogni di cassa e di Indebitamento netto. In tal senso, contravvenendo alla prassi applicativa che vede in

presenza di maggiori spese in conto capitale l'indicazione di effetti di cassa e competenza economica di norma articolati in più annualità, a motivo delle note ragioni connesse ai tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica da esperirsi di norma preliminarmente ai fini dell'impegno e del pagamento di risorse stanziare in bilancio. Essendo, come noto, la distribuzione nelle annualità degli effetti connessi alle spese di tale natura associati ai pagamenti realmente effettuati (Fabbisogno).

Quanto ai profili di copertura, dal momento che a tal fine si provvede in bilancio a carico della dotazione prevista ai sensi della legislazione vigente a valere dei fondi speciali di parte capitale, a tal fine procedendosi al definanziamento per il 2023 e 2024 degli stanziamenti iscritti a valere degli accantonamenti previsti in favore del dicastero della difesa, nulla da osservare.

Articolo 34

(Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone)

Il comma 1 modifica l'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto. In particolare, viene ridisegnato il riparto della spesa di 100 milioni di euro già autorizzata per il 2022 nel seguente modo:

- a) 85 milioni di euro sono da destinarsi al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e cioè:
- effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
 - siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito.

Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell'IVA.

Le eventuali risorse che dovessero residuare una volta soddisfatte tutte le istanze pervenute potranno essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995, ossia:

- effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Anche in questo caso, il contributo è destinato a coprire, ma nella misura massima del 12 per cento, la spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, e comprovata mediante le relative fatture, per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell'IVA.

Per effetto della novella, pertanto, la categoria da ultimo citata non rientra più tra i beneficiari immediati della previsione di spesa, bensì tra i beneficiari solo in via residuale.

b) i restanti 15 milioni di euro sono da destinarsi, come nella disposizione originaria, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuino servizi di trasporto di persone su strada resi alternativamente:

- ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
- sulla base di autorizzazioni rilasciate dal MIMS ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus;
- sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997 – che, a valle della delega di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997, ha operato il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Dopo il comma 1, viene inserito il comma 1-*bis*, volto a stabilire che i crediti d'imposta in parola:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in materia tributaria, a mente del quale i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Non si applicano, in tal caso:
 - i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), a mente del quale, a partire dal 1° gennaio 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;
 - i limiti di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del citato articolo 17, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 516.456,9 euro (lire 1 miliardo) per ciascun anno solare, elevabile, tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del MEF a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, ossia il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.

Viene sostituito il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, stabilendo che la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse, avvenga nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e che ai relativi adempimenti provvede il MIT. È ugualmente rimessa a un decreto del MIT, adottato di

concerto con il MEF, la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Il comma 2 della norma in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, le cui disposizioni sono ora ricomprese nella modifica apportata all'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022 dal comma 1.

Il comma 3 effettua una serie di modifiche ai commi 503 e 504 e introduce il comma 503-*bis* alla legge n. 197 del 2022. In particolare, il nuovo comma 503 prevede che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera a), numero 1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, sia riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. L'applicazione di tale previsione avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e ai relativi adempimenti provvede il MIT.

Il comma 503-*bis* ripropone il contenuto del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, stabilendo che anche il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000; non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986; è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine, è modificato il comma 504, che nella nuova formulazione prevede che, con decreto del MIT adottato di concerto con il MEF, da emanare entro il 31 marzo 2023, siano stabiliti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503, con particolare riguardo:

- alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023;
- alla documentazione richiesta;
- alle condizioni di revoca;
- all'effettuazione dei controlli.

La RT afferma che l'articolo è volto ad apportare modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone.

La RT ricorda che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, modificato dal comma 1 della presente disposizioni, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto.

Nel dettaglio, 85 milioni di euro sono destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci effettuato, ai sensi dell'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, da parte di: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Con la modifica di cui al comma 1, lettera a), si prevede che tali contributi siano erogati sotto forma di credito d'imposta, fino a esaurimento delle richieste e nel limite delle risorse stanziato dal medesimo articolo 14, con priorità per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla precedente versione della norma, si introduce, pertanto, un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse per le persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito.

In particolare, prosegue la RT, si prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta e nel limite delle risorse stanziato, nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Poiché, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa autorizzato, dovrà necessariamente incardinarsi una procedura che preveda il riconoscimento dell'agevolazione su istanza, viene ulteriormente prevista sin d'ora che la destinazione delle eventuali risorse residue siano utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sempre sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tale contributo è riconosciuto per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Inoltre, la RT ricorda che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, destina i restanti 15 milioni di euro al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi alternativamente: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale; sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme

comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus; sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997; ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Trattasi delle medesime categorie di soggetti beneficiari dell'istituzione del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. decreto "aiuti-bis").

Anche il contributo dei restanti 15 milioni di euro, in base alle novelle apportate, è riconosciuto sotto forma di credito di imposta per le imprese che esercitano servizi di trasporto di persone su strada resi alternativamente: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale; sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus; sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997; ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

In particolare, tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

La RT illustra poi l'introduzione del comma 1-bis del citato articolo 14 che disciplina le modalità di utilizzo dei contributi in esame, e, in analogia con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, esclude l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stabilito che i crediti di imposta ivi previsti non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, è consentito il cumulo dei crediti di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Si prevede infine che i predetti crediti possano essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.

Infine, la RT spiega la sostituzione del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022 (che prevedeva genericamente la definizione delle modalità di riconoscimento dei contributi mediante l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze) al fine di prevedere che le disposizioni del medesimo articolo 14 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

La RT chiarisce che il comma 2 prevede, ai fini del coordinamento tra le disposizioni, l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, che, in relazione ai contributi di cui al citato articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, reca una precisazione in merito alla categoria dei beneficiari dei medesimi contributi, nonché un rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tali previsioni sono abrogate, in quanto ricomprese nella modifica apportata all'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022 dal comma 1.

In merito al comma 3 che modifica l'articolo 1, commi 503 e 504, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), la RT evidenzia che l'articolo 1, comma 503, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di riconoscere un contributo, per mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del costo del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, agli esercenti attività di autotrasporto merci. Tali risorse sono destinate alle imprese:

- aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- esercenti le attività di trasporto previste all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1995, ossia attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Anche per le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 503, della legge n. 197 del 2022 la presente norma dispone che siano assegnate al settore dell'autotrasporto sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Anche in tal caso, si inserisce un rinvio alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e si precisa che all'attuazione delle presenti disposizioni provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si prevede, altresì, che il credito d'imposta di cui al comma 503 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si esclude, tuttavia, l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stabilito che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, è consentito il cumulo del credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine, al comma 3, lettera b), si modifica l'articolo 1, comma 504, della legge n. 197 del 2022 al fine di prevedere che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca, oltre alle modalità e ai termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503, anche le procedure di concessione del contributo, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Per la RT la norma, limitandosi a modificare le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, nonché di quelli di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – prevedendo che siano assegnate *sub specie* di credito di imposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente- non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 mediante le risorse pari a 100 milioni di euro già previste dall'articolo 14 del decreto legge n. 144 del 2022, atteso che le risorse in questione si riferiscono all'anno 2022, andrebbe assicurato che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e disponibili per le finalità che si prefigge la disposizione. Inoltre, andrebbero chiarite le modalità con cui gli effetti derivanti dall'utilizzo delle medesime risorse sono scontati sui saldi di finanza pubblica, atteso che nella norma originaria (articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022) erano stati registrati per l'anno 2022 in egual misura (100 milioni di euro) su tutti i saldi di finanza pubblica.

Inoltre, con riferimento al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 e al comma 3, pur se viene rimesso ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri per il rispetto dei limiti di spesa previsti, al fine di valutare la sostenibilità della misura, mediante credito d'imposta, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio riguardo alla platea interessata dalla agevolazione, ai consumi assunti per il

periodo considerato nonché alla numerosità dei veicoli di categoria euro 5 o superiore e i connessi consumi medi.

Articolo 35 ***(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)***

La norma, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, stabilisce che, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non siano tenute al versamento del contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente relativo al riaccertamento dei residui passivi, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT specifica che l'Autorità di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. *b*), del citato decreto-legge n. 201/2011, “*gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste*” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.

Nelle annualità 2021 e 2022 è stato disposto l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), alinea, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, al fine di sostenere il settore, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel 2021 e al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022, con apposita previsione stabilita da due specifiche disposizioni di legge: l'articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, relativamente all'esercizio 2021 e l'articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, relativamente all'esercizio 2022.

Con la previsione in esame, si dispone l'esonero del contributo, relativamente all'anno 2023, autorizzando la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte

corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le occorrenti disponibilità.

La RT afferma che la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai contributi applicabili nel corso degli anni 2021 e 2022, in relazione ai quali l'Autorità di regolazione dei trasporti ha previsto un introito pari a 1,4 milioni di euro, derivante dall'esazione del contributo da parte di circa 3.114 imprese dell'autotrasporto, previsione ancora attuale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi	e	ext					-1,4					-1,4			
		s	c	1,4												
	Utilizzo del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi perenti (di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009) – MIT	s	c	-1,4					-1,4					-1,4		

Al riguardo, atteso che l'onere è configurato come limite di spesa, non vi sono osservazioni da formulare. Ad ogni modo circa gli elementi forniti dalla RT a supporto della congruità della quantificazione, si osserva che per l'anno 2023, la Deliberazione 6 dicembre 2022, n. 242/2022 dell'Autorità dei trasporti ha ridotto il contributo dovuto dallo 0,6 per mille del fatturato delle imprese previsto per il 2022 allo 0,5 per mille, per cui la quantificazione dell'onere, che utilizza i dati dei contributi del 2022, potrebbe risultare sovrastimata.

Nulla da osservare, in rapporto alla copertura a valere sul fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le occorrenti disponibilità.

Articolo 36 ***(Disposizioni in materia di lavoro marittimo)***

Il comma 1, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, consente la deroga, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 (che stabilisce che, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato

esclusivamente personale italiano o comunitario) e articolo 2, comma 1-ter (che preclude la possibilità che accordi in deroga sulla composizione degli equipaggi delle navi riguardino le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi effettuati a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato) del decreto-legge n. 457 del 1997 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

La RT rappresenta che le compagnie di navigazione che esercitano i servizi di cabotaggio stanno incontrando nelle ultime settimane, a fronte dell'esigenza di rafforzare i collegamenti e i servizi per l'aumento di traffico coincidente con la stagione estiva, enormi difficoltà per il reperimento di personale marittimo italiano e comunitario.

Tale situazione rischia di determinare per le imprese l'impossibilità di rispettare le tabelle minime di armamento e quindi l'operatività delle navi potrebbe essere minata.

Qualora le navi vengano fermate una moltitudine di passeggeri, che peraltro hanno regolarmente pagato il biglietto, resteranno a terra e quindi i disagi ed i disservizi per i cittadini potrebbero essere elevatissimi.

Di seguito la RT propone una scheda che riassume la situazione e che indica il fabbisogno minimo dei marittimi per quanto riguarda i soli servizi di cabotaggio.

La mancanza di lavoratori marittimi italiani disponibili all'imbarco rispetto ai fabbisogni delle imprese è stimata pari a oltre 1.100 unità.

Distribuzione del fabbisogno di marittimi, distinto per qualifiche professionali:

FIGURE PROFESSIONALI MANCANTI	NUMERO MARITTIMI ITA e/o UE MANCANTI
Sezione di coperta	102
Ufficiali di coperta	44
Marinai	58
Sezione di macchina	478
Ufficiali di macchina	68
Operai motoristi, meccanici e ottonai	140
Marittimi abilitati di macchina	115
Elettricisti	155
Sezione di cucina	149
Cuochi equipaggio	119
Piccoli di cucina	30
Sezione di camera	378
Camerieri	95
Garzoni e piccoli di camera	283
TOTALE	1.107

Buona parte delle figure professionali sopra elencate risultano quanto mai essenziali al fine di poter garantire la corretta igienizzazione dei locali e cabine presenti a bordo e le relative condizioni di salute e sicurezza; dai dati inviati dalle Associazioni risulta però ben più critica la situazione relativa alle sezioni di coperta e di macchina nella quali la carenza sarebbe prevalente (oltre il 50%) rispetto alle altre sezioni di bordo.

In base all'articolo 119 del Codice della Navigazione recante "Requisiti per l'iscrizione nella matricola della gente di mare" possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai 16 anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Dall'analisi del più recente Report statistico predisposto dall'EMSA (pubblicato il 1° luglio 2022 e relativo ai dati riferiti all'anno 2020 dei marittimi impiegati a bordo delle navi battenti bandiera EU), emerge che:

- l'Italia è il 5° Paese comunitario per numero di Ufficiali certificati (14.271 comandanti e ufficiali di coperta e di macchina, di cui oltre il 30% ha un'età superiore ai 50 anni mentre solo circa il 20% ha un'età inferiore ai 30 anni);
- dei 14.271 ufficiali, ci sono 8.501 comandanti ed ufficiali di coperta, di cui circa il 55% certificati per navi di stazza superiore a 3.000 GT, ed il restante numero per ufficiali di macchina;
- l'Italia è il 4° Paese comunitario per numero di marittimi abilitati (7.092 tra sezioni di coperta e di macchina).

Naturalmente non può non tenersi conto ai fini della rilevanza dei dati che l'Italia è un paese con oltre 8.000 km di costa e che circa il 10% della popolazione vive sulle isole.

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso anche che per i marittimi imbarcati non comunitari non si dà luogo ad alcuno sgravio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 37

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (in materia di contratti di prestazioni occasionali):

- la lettera a), integrando il comma 1, lettera b), eleva da 10.000 a 15.000 euro l'importo massimo spendibile da un'impresa per la totalità dei collaboratori occasionali di cui si avvale, qualora gli utilizzatori operino nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
- la lettera b), integrando il comma 14, lettera a), innalza da 10 fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato la soglia dimensionale delle imprese che possono utilizzare tale strumento,

a condizione anche in questo caso che operino nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

La RT afferma che dalla disposizione non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che la norma in esame si innesta nella medesima tendenza espansiva dell'utilizzo dei cd. voucher già espressa dai commi 342-354 dell'ultima legge di bilancio¹³. Si ribadiscono pertanto, *mutatis mutandis*, le osservazioni formulate in quella occasione, ricordando preliminarmente che all'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, attenendosi alla medesima impostazione e a rigor di logica, l'effetto connesso al presente articolo di una maggiore fruizione dell'istituto in esame non dovrebbe a sua volta comportare conseguenze sulla finanza pubblica. Tuttavia, qualora le modifiche in esame non comportino un aumento della domanda di lavoro (trasformando quindi soggetti disoccupati in prestatori di lavoro occasionale), si registrerebbe semplicemente un minor utilizzo di contratti di altra natura (es: lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale), come riconosciuto dalla RT relativa alle disposizioni contenute nella citata legge di bilancio 2023, alla luce delle maggiori agevolazioni concesse dai contratti di prestazioni occasionali si determinerebbe un minor gettito contributivo e fiscale, rispetto al quale vanno comunque considerati risparmi di spesa riferiti a prestazioni sociali per sostegno al reddito, non riconosciute ai lavoratori in questione. L'esistenza di tali fenomeni e la loro equivalenza finanziaria andrebbero approfonditi, tenendo presente che, mentre la perdita di gettito (in presenza di lavoratori che sarebbero stati comunque assunti) sarebbe certa ed automatica, i risparmi previsti presentano un certo grado di alea, dipendendo dall'evoluzione della vita lavorativa dei lavoratori occasionali. Il complesso delle suddette valutazioni andrebbe poi integrato con chiarimenti specifici in merito ai livelli reddituali medi nei settori indicati dall'articolo, ovviamente da confrontare con il compenso orario minimo (9 euro) previsto per i voucher. In linea generale, pertanto, l'asserita neutralità finanziaria della disposizione in esame andrebbe supportata da elementi quantitativi, anche sulla base delle pregresse risultanze emerse nell'utilizzo dei *voucher*.

¹³ Cfr. Senato della Repubblica, Servizio del Bilancio, A.S. 442: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" [Nota di lettura n. 13](#), p.204-209.

Articolo 38

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

L'articolo reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera, modificando, a tal fine, la legge europea 2017. Si prevedono, in particolare, sia modifiche di natura procedurale, sia di natura sanzionatoria a carico degli Atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua. Tali modifiche legislative vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 avviata nei confronti dell'Italia.

A tal fine, in particolare, il comma 1, alle lettere a) e b) aggiorna l'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'articolo, ivi prevedendo che, con il decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 (ossia di € 8.705.000 annui finalizzati al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera), nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti.
- alla lettera b) si inseriscono i commi *2-bis* e *2-ter*. Il nuovo comma *2-bis* prevede che ciascun Ateneo statale partecipi alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di finanziamento ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 24 giugno 2022. Il comma *2-ter* prevede, poi, che il medesimo decreto di cui al comma 2, individui altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati.

Il comma 2 stabilisce che il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT evidenzia che la disposizione, ancorché intervenga a modificare l'articolo 11 della legge n. 167 del 2017, non incide sulle risorse finanziarie già stanziare né sul meccanismo di cofinanziamento delineato.

Pertanto, la disciplina normativa prevista trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stanziare e allo stato disponibili.

Si precisa che le risorse finanziarie di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 167 del 2017 sono state iscritte sul capitolo di spesa n. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Ai sensi della legge n. 196 del 2009, risultano disponibili solo le somme residue conservate nel conto dei residui degli esercizi 2020, 2021 e 2022, nonché le somme iscritte in conto competenza a decorrere dall'esercizio 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le disposizioni in esame rivestono per i profili finanziari un mero valore procedurale, relativamente alla disciplina del riparto delle risorse già previste dalla legislazione vigente per la copertura dei fabbisogni di spesa degli atenei correlati alle ricostruzioni di carriera degli ex lettori di lingua estera¹⁴, nonché inerente alle misure previste in caso di mancata partecipazione degli Atenei alle procedure di riparto, i cui effetti sono entrambi da ritenersi appieno iscritti nell'ambito di quelli già contemplati dai tendenziali di spesa previsti ai sensi della legislazione vigente, andrebbero non di meno richieste più puntuali indicazioni in merito all'ammontare delle risorse iscritte nel conto dei residui in relazione alle annualità 2020/2022 a valere del capitolo indicato dalla RT, specificamente in relazione alle regolarizzazioni in questione, nonché specifiche indicazioni in merito alle ragioni di formazione di tali partite finanziarie¹⁵.

CAPO IV

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Articolo 39

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

Il comma 1 incrementa di 4 punti percentuali, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 197 del 2022, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023. In particolare, la copertura è prevista:

- mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 per 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, per 1.388 milioni di euro per l'anno 2023;
- ai sensi dell'articolo 44 per 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, per 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni per l'anno 2024.

La RT chiarisce che il comma 1, in via eccezionale, aumenta la percentuale di esonero stabilita dall'articolo 1, comma 281 della legge n. 197/2022 di 4 punti percentuali dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati in relazione ai predetti periodi di paga limitatamente a tale

¹⁴ Cfr. XVII legislatura, Nota di lettura n. 191, pagine 22 e seguenti.

¹⁵ Il capitolo è come noto riferito al fondo ordinario per il finanziamento del sistema universitario e per le annualità 2023/2025 ha uno stanziamento di cassa annuo (8,9 miliardi di euro), di ammontare inferiore a quello di competenza (9 miliardi per il 2023, 9,1 miliardi per il 2024 e 9,2 miliardi per il 2025).

aumento di 4 punti percentuali, per un esonero complessivo, per tale periodo di paga, pari a 6 punti percentuali fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro e fermo restando l'incremento di un ulteriore punto percentuale già stabilito dal predetto comma 281 (per un esonero complessivo di sette punti percentuali per il predetto periodo) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili. Ciò premesso, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), tenuto anche conto degli andamenti occupazionali e retributivi nel frattempo registrati.

Dalla disposizione derivano, pertanto, gli effetti finanziari sottoindicati determinati.

(milioni di euro)

	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate contributive				-4.064,0	-992,0	0,0	-4.876,0	-180,0	0,0
Maggiore spesa	4.064,0	992,0	0,0						
Effetto fiscale indotto	1.156,0	232,0	0,0	1.156,0	232,0	0,0	1.388,0	0,0	0,0
Effetto sul saldo complessivo	-2.908,0	-760,0	0,0	-2.908,0	-760,0	0,0	-3.488,0	-180,0	0,0

La disposizione, al comma 2, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento, per i periodi di paga dal 1° luglio al 30 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori, fino a 6 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero ulteriori 1 punto percentuale (con limite retribuzione imponibile di 1.923 euro/mese)	e	co					-4.064,0	-992,0			-4.876,0	-180,0		
			s	c	4.064,0	992,0									
		Effetti fiscali	e	t	1.156,0	232,0			1.156,0	232,0			1.388,0		

Al riguardo, premesso che la RT fa un mero rinvio alle basi tecniche utilizzate nella RT alla legge di bilancio per il 2023, che a sua volta non recava indicazioni quantitative sufficienti, e richiama, senza dettagliarli, gli andamenti occupazionali e retributivi nel frattempo registrati, si osserva che la citata RT non appare agevolmente utilizzabile nel caso in esame, perché includeva nel calcolo, senza suddividere gli effetti, anche gli oneri correlati all'ulteriore esonero contributivo di 1 p.p. per i redditi fino a 2.000 euro mensili circa. Si ritiene pertanto di utilizzare come termine di confronto la RT relativa all'articolo 20 del decreto-legge n. 115 del 2022, che a sua volta risultava coerente in termini di effetti rispetto alle stime indicate nella legge di bilancio per il 2022. Tale disposizione elevava il già esistente esonero contributivo di ulteriori 1,2 punti percentuali, fra l'altro per il corrispondente periodo ora previsto, riferito ovviamente al 2022 (ovvero luglio-dicembre). Considerando che la norma ora in esame, a differenza di quella qui confrontata, non coinvolge anche la tredicesima mensilità, l'ammontare complessivo degli oneri contributivi (minore gettito) appare correttamente stimato. Atteso che, appunto, la tredicesima mensilità non viene interessata dal presente provvedimento, appare leggermente sovrastimata la quota dell'onere complessivo che slitta al 2024 (con effetto inverso e quantitativamente corrispondente, ovviamente, per il corrente anno). Nulla da osservare sugli effetti fiscali indotti (automatici) che riflettono un'aliquota del 27,5% circa, che appare sufficientemente prudenziale.

Articolo 40 *(Misure fiscali per il welfare aziendale)*

Il comma 1, limitatamente al periodo d'imposta 2023, dispone che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi¹⁶, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Il comma 2 esplicita che per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 resta fermo il regime generale di esenzione di cui all'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Il comma 3 specifica che il regime transitorio più favorevole in esame si applica se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Il comma 4 quantifica in 142,2 milioni di euro per il 2023 e in 12,4 milioni di euro per il 2024 l'onere finanziario derivante dal regime transitorio più favorevole e rinvia per la relativa copertura alle disposizioni di cui al successivo articolo 44.

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR, i figli devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

La RT chiarisce che la proposta normativa dispone per i soli lavoratori dipendenti con figli l'innalzamento per il 2023 ad euro 3.000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

La legislazione vigente prevede per il 2023, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, ultimo anno disponibile, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258 e 3.000 euro e per i soli lavoratori dipendenti con figli sia di circa 316 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare viene incrementato del 50 per cento per un totale di 474 milioni di euro.

Considerando, sempre in un'ottica prudenziale, un'aliquota marginale media del 30 per cento (più elevata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti stimata in circa il 26 per cento), si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -142,2 milioni di euro e di -8,3 e -3,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2023, la RT stima il seguente andamento finanziario:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	-142,2	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-8,3	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-4,1	0,9	0,0
Totale	-142,2	-12,4	0,9	0,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1	Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas nat.le entro il limite complessivo di euro 3.000	IRPEF	e	t	-142,2				-142,2				-142,2				
		Addizionale regionale	s	c		8,3											
			e	t						-8,3				-8,3			
		Addizionale comunale	s	c		4,1	-0,9										
e	t								-4,1	0,9			-4,1	0,9			

Al riguardo, al fine di valutare la correttezza della quantificazione fornita, andrebbe chiarito se nella determinazione dell'ammontare dei *benefit* in esenzione sia

stato considerata anche l'esenzione per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze, che rientreranno sempre entro il limite di 3.000 euro.

Atteso poi che la RT non considera effetti relativi al gettito contributivo, andrebbe acquisito sul punto un chiarimento da parte del Governo, specificando che l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei *benefit* in esame non rileva ai fini contributivi¹⁷.

Inoltre, si segnala che rispetto alla stima contenuta all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022 che però non risulta confrontabile perché riferita a tutti i lavoratori dipendenti e non soltanto a quelli con figli, l'onere associato alla misura è stato di 243,4 milioni di euro di minor gettito Irpef per la elevazione della soglia da 600,00 a 3.000,00 euro per l'anno 2022 (alla quale occorre aggiungere l'onere di 86,3 milioni di euro per l'elevazione della soglia da 258,23 a 600 euro prevista all'articolo 12 del decreto-legge n. 115 del 2022), contro 142,2 mln di euro di minor gettito Irpef stimati nella presente disposizione per la elevazione della soglia per l'anno 2023 da 258,23 a 3.000. Su tale punto sarebbe utile, al fine di rendere le due stime raffrontabili e poterne valutare la prudenzialità, specificare in maniera più puntuale la platea dei beneficiari, indicando da un lato i destinatari della norma in esame (lavoratori dipendenti con figli) e dall'altro i lavoratori dipendenti senza figli che non percepiscono la misura in esame.

Si rileva ancora che la stima non appare considerare l'eventuale effetto di incentivazione derivante dalla disposizione, dovuto all'incremento del limite di esenzione dal reddito dei compensi in natura. La disposizione potrebbe infatti incentivare l'utilizzo dei compensi in natura mediante il trasferimento nella quota esente di una parte della retribuzione (che verrebbe corrisposta in natura) al fine di ridurre il carico fiscale del lavoratore.

Appare, pertanto, necessario acquisire elementi di valutazione al fine di verificare la prudenzialità della stima effettuata.

Articolo 41

(Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

Il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 197 del 2022 di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

¹⁷ Si rammenta che in relazione ai *fringe benefit* concessi con i decreti Aiuti *bis* e *quater*, l'INPS con messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, ha ritenuto applicabile l'esenzione anche alla base imponibile della contribuzione previdenziale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1	Incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, c. 130 della L. 197/2022	s	c		4.064,0				4.064,0					4.064,0			

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 42

(Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori)

Il comma 1 istituisce un Fondo con dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2023 destinato al finanziamento di attività socio-educative a favore dei minori da parte dei Comuni per il potenziamento di centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il comma 2 stabilisce che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto siano stabiliti: *a)* i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; *b)* le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

Il comma 3 reca la previsione di copertura degli oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, in base alle disposizioni dell'articolo 44 del decreto legge in esame.

La RT conferma che la disposizione prevede, con decorrenza dall'anno 2023, il finanziamento del Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1	Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori	s	c	60,0				60,0				60,0					

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma reca una autorizzazione predisposta chiaramente come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, posto che le norme fissano un termine di 90 giorni per l'adozione del decreto recante i criteri di riparto delle risorse, andrebbe garantito che tale procedura sia idonea a raggiungere gli scopi previsti, posto che tra gli altri si prevede il potenziamento dei centri estivi.

Inoltre, venendo ai profili inerenti l'impatto sui saldi di finanza pubblica, posto che il prospetto riepilogativo classifica le risorse come aventi natura economica corrente, per il solo 2023, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'integrale impegnabilità delle risorse in questione nel medesimo anno.

Sul punto, segnalando che il dispositivo prevede espressamente in finanziamento anche di iniziative da parte dei Comuni, va evidenziato che lo stanziamento verrà trasferito al bilancio della presidenza del Consiglio dei Ministri che è dotato di una specifica disciplina contabile e di bilancio che consente anche il riporto a nuovo esercizio di risorse aventi natura economica corrente qualora anche non formalmente impegnate, nel caso in cui risultino finalizzate per legge¹⁸.

Articolo 43

(Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi)

Il comma 1 dispone che anche i gettoni di presenza, erogati dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell'apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici. A tale fine, si aggiorna l'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il comma 2, introduce alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di società con azioni quotate. A tal fine, prevede che nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze eserciti il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a: alla lettera a) contenere i costi di gestione; alla lettera b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle *performance* aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse; alla lettera c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.

La RT certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

¹⁸ Articolo 1, comma 1, lettera b), DPCM 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, tenuto conto che le disposizioni appaiono senz'altro suscettibili di determinare risparmi di spesa, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 valuta gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Il comma 2, modificando il comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002, vi sostituisce la lettera b-*bis*), prevedendo per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge n. 212 del 2000 (che esclude in line generale la retroattività delle norme tributarie), un aumento per il solo 2023 dallo 0,5 allo 0,6% dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita; e vi aggiunge la lettera b-*ter*), prevedendo che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, la suddetta aliquota torni al valore dello 0,5%.

Il comma 3 incrementa di 545 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (si tratta del fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge n. 227 del 1977, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia).

Il comma 4 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.747,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033:

- a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
- b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981;
- c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativa al finanziamento del RdC e ammontante a circa 8 miliardi di euro complessivi);
- d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008;
- e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 (relativa al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci);
- f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;
- g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e a 4,5 miliardi di euro nel 2024, cfr. comma 6).

Il comma 5 sostituisce l'allegato 1 alla legge n. 197 del 2022 con l'allegato 1 annesso al presente decreto.

Il comma 6 eleva l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, da 105.000 a 108.400 milioni di euro per l'anno 2023, da 100.000 a 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e da 95.000 a 95.314 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione dei decreti-legge nn. 2 e 3 del 2023.

Il comma 8, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT afferma che il comma 2 prevede un aumento dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita dall'attuale 0,50% allo 0,60% limitatamente al 2023.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 per l'anno di riscossione 2022, rilevando un gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,45, di circa 2.970 milioni di euro.

In sede di RT alla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha introdotto a regime l'incremento dell'imposta dallo 0,45 allo 0,50%, l'impatto sul gettito fu stimato utilizzando il dato F24 ma riducendone l'effetto da 330 a 110 milioni di euro, per tenere conto del meccanismo automatico di "cap", introdotto dalla Legge di stabilità 2013 (n. 228/2012), al fine di limitare il pagamento dell'imposta nel caso in cui il credito d'imposta non ancora recuperato ecceda una data percentuale delle riserve matematiche iscritte nel bilancio d'esercizio. L'applicazione di tale meccanismo, non

avendo a disposizione dati dei singoli contribuenti, è stata rilevata dall'analisi dell'andamento delle riserve dal 2017 al 2021, incrementate del 24%, incremento notevolmente superiore all'aumento dell'imposta versata per il medesimo periodo, pari all'8%.

In coerenza con la metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023, l'incremento dallo 0,50% allo 0,60%, stimato in circa 660 milioni di euro (2970 / 0,45 X (0,60-0,50)), mantenendo la medesima riduzione di due terzi, produrrebbe un recupero di gettito nel 2023 stimato in circa 220 milioni di euro.

La RT evidenzia poi che l'incremento per il 2023 delle risorse afferenti al fondo citato al comma 3 va posto in relazione alla rimodulazione effettuata mediante il decremento delle risorse stanziato sul medesimo fondo per l'anno 2024 di cui al successivo comma 4, lettera b).

In relazione al comma 4, oltre a ribadire il suo contenuto, la RT precisa che il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, la cui dotazione viene ridotta di 551,4 milioni di euro per il 2024, presenta le necessarie disponibilità. Lo stesso è asserto in relazione alle quote di copertura individuate dalle lettere c) ed e).

La RT nulla aggiunge al contenuto delle restanti disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Interessi passivi sulle maggiori emissioni di debito	s	c	43,0	184,0	312,0	325,0	43,0	184,0	312,0	325,0	40,0	210,0	314,0	335,0
3	Incremento del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici (Simest), di cui all'art. 2, c.1, del DL. 251/1981	s	k	545,0				545,0							
4, lett. a)	Incremento dallo 0,5 allo 0,6% dell'imposta sulle riserve matematiche (rami vita) a carico dei soggetti che esercitano attività assicurativa	e	t	220,0				220,0				220,0			
4, lett. b)	Riduzione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici (Simest), di cui all'art. 2, c.1, del DL 251/1981	s	k		-551,4			0,0	-551,4						
4, lett. c)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, c. 1, del DL 4/2019 (Reddito di Cittadinanza)	s	c	-100,0				-100,0				-100,0			
4, lett. d)	Riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del DL 154/2008	s	k					-28,0				-28,0			
4, lett. e)	Riduzione risorse destinate al pensionamento dei lavoratori precoci, di cui all'art. 1, c. 203 della L. 232/2016	s	c			-5,0	-5,0			-5,0	-5,0			-5,0	-5,0

Al riguardo, in merito alla quantificazione degli interessi correlati all'emissione aggiuntiva di debito pubblico nel 2023 e nel 2024, sarebbe auspicabile un chiarimento circa il tasso medio di emissione scontato nella predisposizione delle stime, al fine di valutarne la prudenzialità. In merito ai differenti importi contabilizzati in termini di SNF e fabbisogno, rispetto a quelli in termini di indebitamento, si ricorda che il trattamento contabile degli interessi sul debito pubblico può seguire un criterio di competenza finanziaria (come nel SNF e nel fabbisogno) o un criterio di competenza economica, rilevante ai fini dell'indebitamento netto secondo i criteri applicativi indicati dalla disciplina contabile europea. Secondo le regole contabili europee, "Gli interessi sono registrati nel periodo contabile in cui maturano, a prescindere dal fatto che essi vengano corrisposti in tale periodo o meno", per cui, ad esempio, titoli in cui gli interessi non garantiscono cedole ma sono incorporati nel prezzo di rimborso producono effetti diversi sui saldi considerati. Tuttavia, il livello sistematicamente più elevato degli importi in termini di indebitamento andrebbe spiegato, giacché sembra incomprensibile, proprio alla luce del motivo appena illustrato della differenziazione a livello di registrazione contabile, che dovrebbe condurre ad un'equivalenza complessiva fra i vari saldi considerando tutto il periodo di riferimento.

Inoltre, un approfondimento andrebbe fornito anche rispetto all'andamento crescente degli interessi stessi, il che non è certamente ascrivibile ai titoli di nuova emissione con cedola fissa. Considerando poi che eventuali titoli indicizzati all'inflazione dovrebbero presentare un profilo di oneri per interessi decrescente (atteso che si stima un progressivo riassorbimento degli attuali, elevati livelli d'inflazione), si può ipotizzare che il fenomeno sia ascrivibile alla presenza di titoli emessi con interessi incorporati interamente nel rimborso alla scadenza o con cedole crescenti nel tempo. Nel caso di conferma di tale ipotesi, che appare chiaramente la più realistica, elementi quantitativi sul punto sarebbero comunque opportuni.

In relazione alla quantificazione del gettito atteso per effetto del comma 2, si rinvia alle osservazioni formulate al comma 264 dell'ultima legge di bilancio, ribadendo che ai fini della verifica della quantificazione è necessario che siano esplicitati i dati riguardanti l'operatività del meccanismo di "cap" e l'incidenza dello stesso rispetto al maggiore gettito stimato, sui quali invece la RT non fornisce elementi di valutazione riscontrabili. Appare dunque necessario che siano forniti i relativi elementi informativi, con particolare riguardo all'andamento atteso delle riserve matematiche e al volume dei crediti di imposta non fruiti. Comunque, la stima in esame risulta pienamente coerente con quella riportata, appunto, nell'ultima legge di bilancio. Va poi osservato che la norma in esame prevede un'applicazione anche retroattiva (ovvero a tutto il 2023, quindi anche rispetto alle mensilità già trascorse) dell'aumento di aliquota, in deroga espressa al divieto in tal senso previsto dallo Statuto del contribuente. Pur essendo quest'ultimo una legge ordinaria, si rappresenta il rischio di contenziosi in rapporto al gettito fiscale atteso in relazione ai primi 4 mesi dell'anno (ovvero per un terzo del totale della stima).

Rispetto alla quota di copertura di cui alla lettera b), andrebbe assicurato che il definanziamento del fondo in questione (peraltro rifinanziato in misura quasi corrispondente per il corrente anno) sia sostenibile e non pregiudichi interventi di sostegno già avviati, programmati o comunque calibrati su scala pluriennale.

In relazione alla copertura di cui alla lettera c), relativa al finanziamento del RdC, anche se la RT afferma che sono presenti le necessarie disponibilità, andrebbero forniti dati a supporto, ad esempio se si è registrata nei primi mesi dell'anno una diminuzione della platea dei beneficiari tale da considerare già acquisiti i relativi risparmi¹⁹.

In relazione alla quota di copertura di cui alla lettera e) si rinvia alle osservazioni formulate in relazione alla copertura predisposta per la modifica della normativa sull'AUU (articolo 22).

Non appare poi chiaro il fondamento (non rinvenibile nell'autorizzazione allo scostamento autorizzata con l'approvazione della relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012) della maggiore emissione di titoli, sia pure per soli 314 milioni di euro per il 2025, prevista dal comma 6.

Infine, si osserva che, presumibilmente per mero errore materiale, alla luce della corretta registrazione nel prospetto riepilogativo dei saldi, al comma 4 è stata omessa l'indicazione dell'aumento fino a 5.076,8 milioni di euro degli oneri relativi al 2024 in termini di indebitamento netto rispetto ai 5.050,8 milioni di euro in termini di SNF.

¹⁹ I dati dell'Osservatorio statistico dell'INPS, aggiornati al mese di [aprile 2023](#), mostrano per il primo trimestre 2023 una media mensile di erogazioni di RdC/PdC di 605 milioni di euro, a fronte di una media mensile di 668 milioni nel 2022.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2023 [Nota di lettura n. 41](#)
A.S. 605: “Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech”
- " [Elementi di documentazione n. 2](#)
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 42](#)
A.S. 632: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina” (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Apr 2023 [Nota di lettura n. 43](#)
A.S. 636: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 9](#)
Documento di economia e finanza 2023 (**Doc. LVII, n. 1**)
- " [Nota di lettura n. 45](#)
A.S. 660: “Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”
- " [Nota di lettura n. 44](#)
Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (**Atto del Governo n. 38**)
- " [Nota di lettura n. 46](#)
Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (**Atto del Governo n. 40**)
- Mag 2023 [Nota di lettura n. 47](#)
A.S. 571: “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure”
- " [Nota di lettura n. 48](#)
A.S. 614: “Istituzione del Museo della Shoah in Roma”
- " [Nota di lettura n. 49](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (**Atto del Governo n. 41**)
- “ [Nota di lettura 50](#)
Regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (**Atto del Governo n. 43**)
- [Nota di lettura 52](#)
A.S. 615: "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>